

FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI “LA VENARIA  
REALE”

Piano di Prevenzione della Corruzione

Documento elaborato dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (designato il 26 maggio 2020 dal CDA) in attuazione della Legge n. 190/2012, del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), nonché delle Determine dell’ANAC n. 8/2015 - 12/2105 - 13/2015.

Documento approvato in via definitiva con delibera del Consiglio di amministrazione del 29 novembre 2023.



1. **PREMESSA - L'ADOZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PCC**
2. **LA REALTÀ ED IL CONTESTO ORGANIZZATIVO DEL CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI "LA VENARIA REALE"**
3. **ITER DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PPC**
4. **LE FATTISPECIE DI REATO**
  - 4.1. Reati rilevanti ex D.lgs. 231/01 ed ai fini della Legge n. 190/2012
  - 4.2. Reati rilevanti ai soli fini della Legge n. 190/2012
5. **DESTINATARI E FIGURE COINVOLTE NELL'ATTUAZIONE DEL PPC**
6. **MISURE OBBLIGATORIE AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012**
  - 6.1. Sistema disciplinare
  - 6.2. Tutela del dipendente che segnala gli illeciti e introduzione della procedura del Whistleblowing
  - 6.3. Il Codice di comportamento
  - 6.4. Formazione del personale
  - 6.5. Controllo e prevenzione del rischio
  - 6.6. Obblighi di informativa
  - 6.7. Trasparenza ed accesso alle informazioni
  - 6.8. Rotazione degli incarichi
7. **SEZIONE TRASPARENZA E INTEGRITÀ**
  - 7.1. Metodologia utilizzata
  - 7.2. Aspetti operativi

**ALLEGATO 1 – MAPPATURA DEL RISCHIO**

**ALLEGATO 2 – PIANO DI IMPLEMENTAZIONE 2024-2025-2026**



## 1. PREMESSA

Il 17 settembre 2013 la C.I.V.I.T. (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche), ha approvato la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione ("PNA") elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito 'Legge n. 190/12').

Come noto la Legge n. 190/12 (recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) interviene in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012 n. 110. L'adozione di misure idonee a combattere il fenomeno della corruzione è inoltre stata sollecitata da organismi internazionali di cui è parte l'Italia, in particolare dal GRECO (*Groupe d'États contre la Corruption*) del Consiglio di Europa, che ha rilevato trattarsi di *"fenomeno consueto e diffuso"*, dal WGB (*Working Group on Bribery*) dell'OCSE e dall'IRG (*Implementation Review Group*) per l'attuazione della Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite.

La Legge n. 190/12 delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all'azione pubblica. Tra i vari obblighi contemplati dalla legge spiccano quello dell'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione ("PNA") nonché l'elaborazione - da parte degli enti pubblici - di un Piano Triennale di prevenzione della corruzione ("PTPC").

Il PNA – come detto prima approvato da CIVIT nel settembre 2013 e aggiornato con determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28 ottobre 2015 – ha fornito alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi per la stesura del Piano Triennale che deve essere adottato.

Il paragrafo 1.3. del PNA ("Destinatari") stabilisce espressamente – seppur in contraddizione con la Legge n. 190/12 (che impone l'obbligo di adozione del Piano a carico delle sole amministrazioni pubbliche e dei soggetti individuati con rinvio all'art. 1, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) - che i propri contenuti sono rivolti anche agli enti pubblici economici (ivi comprese l'Agenzia del Demanio e le Autorità Portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari.

Il PNA, quindi, specifica (par. 3.1.1.) che al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge n. 190 del 2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale *"sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali"*.

La Determinazione A.N.A.C n. 8 del 17 giugno 2015 (recante le *«Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»*) ha segnato poi l'ultima fondamentale tappa del percorso di perimetrazione degli obblighi anticorruzione posti a carico delle società e degli enti in controllo pubblico.

Infatti, osserva A.N.A.C. nella citata delibera, *"la legge n. 190 del 2012 menziona espressamente tra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo di regioni, province autonome e enti locali (art. 1, co. 60)"*. In tale prospettiva, prosegue A.N.A.C., *"per individuare le società controllate tenute all'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza occorre fare riferimento alla nozione di controllo prevista"*



dall'art. 2359, in particolare dal co. 1, n. 1) e 2), del Codice civile, ossia quando la pubblica amministrazione dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (art. 2359, co. 1, n. 1), ovvero di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nell'assemblea ordinaria (art. 2359, co. 1, n. 2).

**Come sopra indicato, tra le società in controllo pubblico rientrano anche le società in house e quelle in cui il controllo sia esercitato da una pluralità di amministrazioni congiuntamente”.**

Quanto ai presidi di cui debbono dotarsi le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico ai fini anticorruzione, si legge nella menzionata delibera A.N.A.C., *“le misure introdotte dalla l. n. 190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni. Questo vale anche qualora le società abbiano già adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001. A tale riguardo, come sopra precisato, le amministrazioni controllanti sono chiamate ad assicurare che dette società, laddove non abbiano provveduto, adottino un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.”*

In tale ottica - conclude A.N.A.C. - ed *“in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.A.C. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione della d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabile tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti”.*

La delibera n. 8/2015 di A.N.A.C. scolpisce dunque, a carico delle società ed agli enti privati in controllo pubblico, l'obbligo di dotarsi di articolati presidi che vedono nel Piano e nella figura del Responsabile della prevenzione della corruzione due momenti qualificanti la strategia complessiva di contrasto dell'illegalità. Tale strategia si completa, infine, con gli strumenti offerti dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (recante il *“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*).

Al riguardo, la Determinazione ANAC del n. 8 del 17 giugno 2015 ha individuato i principali adattamenti relativi agli obblighi di trasparenza che le società e gli enti controllati dalle pubbliche amministrazioni sono tenute ad osservare.

Infatti, la disciplina della trasparenza deve essere applicata in considerazione delle peculiarità organizzative, del tipo di attività e del regime privatistico di tali enti, anche per temperare l'obiettivo della più ampia pubblicazione dei dati con le eventuali esigenze relative alla natura privatistica e alle attività svolte in regime concorrenziale.

In particolare, le società e gli altri enti di diritto privato controllati adottano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 e dell'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, un *“Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”* in cui viene definito il modello organizzativo che esse intendono adottare per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza.

Nel Programma sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza. Tale documento (PTTI) è stato concepito quale sezione del PPC a mente dell'art. 10, comma secondo, del D. Lgs. n. 33/2013.

Per una più agevole comprensione dei rispettivi contenuti i due documenti sono stati mantenuti graficamente separati nonché dotati ciascuno di un proprio indice.

Le misure finalizzate alla prevenzione della corruzione costituenti il *“Piano di prevenzione della corruzione”*



debbono essere elaborate, (secondo quanto indicato da A.N.A.C. nella determinazione n.8/2015), dal Responsabile della prevenzione della corruzione e adottate dall'Organo di indirizzo della Società.

In considerazione del quadro normativo sopra richiamato e delle indicazioni contenute nel PNA, il **Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale"** (da qui la **Fondazione o il Centro**), dopo essere stato individuato dalle stesse amministrazioni controllanti, quale soggetto rientrante nell'ambito di applicazione delle previsioni di cui alla Legge n. 190/2012, quale ente di diritto privato in controllo pubblico, ha adempiuto alle previsioni ivi contenute nonché alle indicazioni individuate nella Determinazione ANAC del 8 giugno 2015.

In particolare, in ossequio alle sopracitate Determinazioni dell'ANAC, il **Responsabile della prevenzione della corruzione (supportato da uno staff di consulenti)** ha provveduto all'elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione, riportate nel presente PPC, (che recepiscono quanto già elaborato nei Piani precedenti, dal 2016 ad oggi, aggiornandole sulla base delle intervenute novelle legislative, e sulla base dei mutamenti interni al Centro: bandi internazionali e PNRR).

Inoltre, alla luce delle indicazioni fatte proprie dall'Autorità il Centro ha valutato inizialmente di dotarsi di un Modello di organizzazione e gestione nelle forme di quanto previsto dal D.lgs. 231/01, attualmente in fase di elaborazione. La Fondazione ha implementato sistemi di controllo e di verifica interni, e beneficia di una garanzia di rispetto delle misure di prevenzione essendo sottoposta a due Organismi Indipendenti di Vigilanza del Ministero della Cultura, la Direzione generale Musei e la Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali.

All'esito della valutazione se procedere con l'applicazione del MOG, i contenuti del presente documento potrebbero dover essere integrati, al fine di garantire il propugnato coordinamento di tali sistemi di prevenzione e controllo.

Con l'applicazione integrata di un "sistema 231/01 Legge anticorruzione n. 190/2012" e di un sistema, come si vedrà nel proseguo, integrato con la normativa del canale di segnalazione, "whistleblowing" la Fondazione si prefigge l'obiettivo di minimizzare il rischio di fenomeni corruttivi o comunque, illeciti, garantendo elevati livelli di trasparenza in tutte le sue attività.

Il presente documento - denominato "Piano di Prevenzione della Corruzione" ("PPC") - si ispira ai principi ed alle indicazioni contenuti nel PNA e s.m.i. e si conforma, nei contenuti, a quanto richiesto da A.N.A.C. nella già citata determinazione n. 8\_2015 e successivamente della determina del 17 gennaio 2023, rispondendo ad una duplice finalità:

- Fornire specifica attuazione agli adempimenti imposti dalle Legge n. 190/12 e dal Piano Nazionale Anticorruzione secondo le indicazioni fornite da A.N.A.C.;
- Concorrere secondo un diverso approccio, a mitigare il rischio commissione reati presupposto dagli ulteriori presidi contenuti nella parte di competenza del Modello organizzativo<sup>1</sup> applicato.

---

<sup>1</sup>Nel senso della necessaria distinzione di approcci tra discipline e presidi previsti dalla legge n. 190/12 e dal D. Lgs. n. 231/01 si veda la citata determinazione n. 8/2015: "come è noto l'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del D. Lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi". Differenze significative di disciplina hanno indotto l'A.N.A.C. a concludere (in una "logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti") consentendo alle società interessate di integrare "il modello di organizzazione e gestione ex d. lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012". Peraltro - precisa A.N.A.C. - qualora le misure adottate ai sensi della legge n. 190/2012 risultino ospitate nel Modello organizzativo dovranno, allora, essere collocate "in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti"



Quanto agli interventi necessari a garantire l'adempimento delle disposizioni di legge in tema di trasparenza il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha designato il Responsabile della trasparenza e dell'integrità ai sensi della legge n. 33/2013 (art. 43), deputato all'elaborazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, costituente una sezione del presente PPC.

---

(sottolineatura aggiunta). Pertanto (e conclusivamente) qualora il Piano di Prevenzione della Corruzione venga ospitato nel Modello organizzativo conterrà i presidi e le procedure finalizzate al contrasto dei fenomeni corruttivi (intesi in senso lato) declinati in ottica 190/12 (in parte diversa e comunque non sovrapponibile rispetto alla disciplina recata nel d. lgs. n. 231/01) convergenti rispetto ai presidi 231/01 ma non necessariamente coincidenti con questi ultimi (declinati in altra parte del documento, ovvero nel Modello organizzativo vero e proprio). Del resto, diverse sono le finalità preventive che animano le due normative: il d. lgs. n. 231/01 è finalizzato – infatti - a mitigare il rischio di commissione di una serie di reati presupposto; la Legge n. 190/2012 intende evitare fenomeni di '*maladministration*' intesa "*come assunzione di decisioni ... devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo a atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse*" (così A.N.A.C. nella recentissima determinazione n. 12 dell'ottobre 2015).<sup>1</sup>



## 2. LA REALTÀ E IL CONTESTO ORGANIZZATIVO DEL CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI “LA VENARIA REALE”

Il Centro istituito secondo le disposizioni del D.lgs. 42/2004 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, non ha fini di lucro, non distribuisce utili e si occupa della conservazione del patrimonio culturale.

Tra i fini individuati nello statuto si riscontrano:

- l’organizzazione di un Laboratorio per la Conservazione dei beni culturali, finalizzato a svolgere coerenti, coordinate e programmate attività di monitoraggio, di prevenzione, di manutenzione e di restauro di beni culturali;
- l’organizzazione di laboratori di analisi, ricerca e diagnosi su beni culturali;
- l’organizzazione e la gestione di una “Scuola” per l’alta formazione e lo studio, anche ai fini del rilascio, mediante convenzione con l’Università degli Studi di Torino, del titolo di laurea e di laurea magistrale ai restauratori di beni culturali; la Scuola è organizzata ai sensi dell’articolo 29, commi 11, del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, con
- la collaborazione degli istituti di ricerca ed alta formazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- la documentazione, la raccolta, l’organizzazione e la diffusione dei risultati delle proprie attività;
- l’organizzazione, anche mediante la medesima “Scuola” per l’alta formazione e lo studio di attività o corsi per la formazione e l’aggiornamento delle altre figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione;
- la promozione e la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della conservazione e del restauro;
- la promozione di studi e ricerche e la raccolta di documenti concernenti la storia della conservazione e del restauro;
- la promozione dello sviluppo sul territorio di imprese, in particolare artigiane, attive nel settore della conservazione dei beni culturali, cui trasmettere i risultati delle ricerche e delle innovazioni tecnologiche sperimentate durante lo svolgimento delle proprie attività;
- la partecipazione a programmi internazionali di ricerca e di conservazione su beni culturali, anche su incarico dei Fondatori, del Governo italiano, di Istituzioni dell’Unione europea e di Organizzazioni Internazionali.

Quanto al patrimonio della Fondazione lo stesso consiste nei:

- diritti d’uso sui beni mobili ed immobili conferiti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Piemonte;
- beni mobili ed immobili e diritti in genere conferiti a qualsiasi titolo in sede di atto costitutivo o successivamente;
- lasciti, elargizioni, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, espressamente destinati dai disponenti ad incremento del patrimonio medesimo

Il Centro vanta una variegata offerta didattica ed un’altissima qualità dei servizi offerti. Un’eccellenza dovuta alla pluralità e specificità delle aule didattiche, al reticolo dei laboratori di restauro e scientifici altamente specialistici e tecnologicamente avanzati, alla biblioteca specializzata, agli spazi per la didattica e lo studio.

La struttura organizzativa della Fondazione è regolata dal Codice dei beni Culturali, dall’atto costitutivo, dallo Statuto, dal sistema di gestione della Qualità e dalle disposizioni organizzative e regolamenti interni.

Quanto alla composizione ed alle attribuzioni del Consiglio di amministrazione, le stesse sono definite dallo Statuto.




Quanto all'assetto organizzativo, la Fondazione ha provveduto ad elaborare e a diffondere un **organigramma** di seguito allegato, nell'ambito del quale viene illustrata la struttura dell'organizzazione interna e le varie funzioni di responsabilità delle Aree principali in cui si articola la Fondazione.

**Il Segretario Generale, al quale rispondono gli Uffici di staff e le divisioni tecniche, assicura il coordinamento organizzativo, amministrativo e gestionale dell'intera struttura operativa della Fondazione.**



# Organigramma della Fondazione Centro Conservazione Restauro «La Venaria Reale»





### 3. ITER DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PPC

Il percorso che ha condotto all'elaborazione del Piano di Prevenzione della Corruzione del Centro ha conosciuto i seguenti passaggi:

- **Designazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e del Responsabile per la Trasparenza**

Con Disposizione Organizzativa n. 1/2016 è stato, in primo luogo, designato il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, individuato nella persona del Segretario Generale.

Inoltre, sulla scorta delle indicazioni fornite dall'ANAC nella Determinazione n. 8/2015, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto di individuare nel medesimo Segretario Generale la figura del Responsabile per la Trasparenza.

**Tale individuazione e tale nomina è stata confermata il 26 maggio 2020, quando è stata nominata ed incaricata Sara Abram nel ruolo di Segretario Generale, e il Consiglio di Amministrazione ha individuato nella medesima la Figura di RPCT.**

- **Analisi del contesto esterno ed interno**

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ("RPC") ha intrapreso una serie di attività volte a definire i contenuti del presente PPC.

Si è proceduto, così, alla programmazione del lavoro da svolgersi in vista della elaborazione del Piano: tale attività preparatoria ha visto impegnato il RPC nella raccolta di dati / informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali (analisi del contesto esterno), o per via delle caratteristiche organizzative interne (analisi del contesto interno).

L'analisi del contesto nel quale opera il Centro costituisce importante dato di partenza dal quale prendere le mosse per impostare il processo di gestione del rischio 'corruttivo'.

La conoscenza del contesto (esterno ed interno) consente – infatti – di comprendere il 'quomodo' del 'rischio corruttivo' (*latu sensu* inteso), cioè le modalità attraverso le quali il citato rischio può trovare manifestazione in ragione delle specificità (territoriali, sociali, economiche, culturali ovvero organizzative interne) dell'ambiente in cui il Centro svolge la sua attività caratteristica.

Per contesto 'esterno' deve intendersi l'insieme di fattori esterni al Centro (specificità economiche, culturali, criminologiche, sociali) presenti nel territorio regionale (che costituisce, vale ricordare, il 'bacino territoriale - giuridico' in cui opera il Centro)<sup>2</sup>. Ciò premesso, per inquadrare il contesto esterno di riferimento in cui si trova ad operare il Centro si è fatto riferimento (su suggerimento di A.N.A.C.) ai dati riportati nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei deputati<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Infatti, "comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio. Si consideri, ad esempio, un'amministrazione collocata in un territorio caratterizzato dalla presenza di criminalità organizzata e da infiltrazioni di stampo mafioso. Il dato è molto rilevante ai fini della gestione del rischio di corruzione, perché gli studi sulla criminalità organizzata hanno da tempo evidenziato come la corruzione sia proprio uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni criminali" (così ANAC nella citata determinazione n. 12/2015).

<sup>3</sup> Da tali studi emerge un allarmante radicamento – entro i confini regionali – "di proiezioni delle organizzazioni criminali tradizionali il cui primato è ascrivibile alla 'ndrangheta" con significative "infiltrazioni negli appalti pubblici" [così la



L'analisi del contesto esterno in cui si trova ad operare il Centro (realizzata nei termini sopra indicati), si affianca ad un'approfondita analisi del contesto interno, mediante una analisi dei processi organizzativi mediante mappatura degli stessi ed archiviazione della documentazione di studio prodotta.

Su tali basi si è sviluppato l'iter che ha condotto all'elaborazione del PPC e della documentazione ad esso allegata (ovvero dalla medesima richiamata).

In particolare, l'analisi del contesto interno ha riguardato gli aspetti legati all'organizzazione e la gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In tal senso, sono stati analizzati:

- Statuto
- Atto costitutivo
- Organigramma e disposizioni organizzative

L'analisi del contesto si è articolata poi con la previsione di un calendario di interviste ai vari responsabili delle aree.

#### - **Mappatura dei processi e valutazione del rischio**

Completato l'analisi del contesto, si è così proceduto ad un'analisi del rischio 'corruzione' (assunta nell'accezione lata proposta da A.N.A.C. comprensiva, come noto, anche di condotte non necessariamente costituenti illecito penale ma, ciononostante significative di fatti di 'maladministration') partendo dal contenuto delle interviste e dal compendio documentale raccolto nel corso dell'attività di analisi del contesto<sup>4</sup>.

Pertanto, sono state seguite le fasi operative di seguito elencate:

- Identificazione dei reati
- Mappatura delle attività a rischio
- Valutazione del rischio per ciascun processo
- Valutazione del sistema di controllo esistente e Piano di miglioramento

Il Piano di prevenzione della corruzione del Centro si basa sulla individuazione della mappa delle attività a rischio, ovvero delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dalla L. 190/2012.

Tuttavia, nell'ottica di predisporre un documento che vada poi ad inserirsi nell'ambito di un più ampio strumento di gestione del rischio, identificato nel Modello Organizzativo di prossima elaborazione, o similia, si è proceduto ad una mappatura delle attività sensibili spendibile sia ai fini 190/2012 che ai fini 231.

La mappa delle attività a rischio di commissione delle fattispecie di reato di cui al L. 190/2012, così predisposta, evidenzia i seguenti elementi:

---

*"Relazione sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata"* (Articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni; articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; articolo 3, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e articolo 17, comma 5, della legge 26 marzo 2001, n. 128 - pag. 380 e segg. – sottolineatura aggiunta). Ciò premesso, la strategia societaria complessiva di gestione del rischio collegato alla presenza 'radicata' nel territorio piemontese di organizzazioni criminali operanti con il metodo mafioso passa attraverso la ponderazione (particolarmente) elevata del rischio corruttivo ai fini della Legge n. 190/12 (atteso che, notoriamente, la criminalità di tipo mafioso/ndranghetista ricorre spesso a meccanismi corruttivi per promuovere le attività economiche formalmente 'lecite' dalla medesima svolta).

<sup>4</sup> Tale attività ha riguardato (conformemente all'indicazione contenuta nella determinazione n. 12/2015 dell'A.N.A.C. ed in linea con l'approccio generale che ha informato l'individuazione delle misure di prevenzione della corruzione) tutte le aree di attività della Fondazione (intese come complessi settoriali di processi/procedimenti svolti dal soggetto che adotta il PPC).



- elenco di tutti i processi e sottoprocessi/ attività aziendali svolte
- Direzioni/Funzioni aziendali coinvolte nelle singole attività
- identificazione del reato ex L. 190/2012 e/o D.Lgs. 231/01 associato
- descrizione delle modalità di realizzazione della condotta
- aree di attività aziendali individuate come a rischio con indicazione qualitativa del livello di rischio esistente.

Si è, quindi, proceduto alla rilevazione dei meccanismi di controllo, di processo e organizzativi qualificati per presidiare i rischi identificati nella documentazione aziendale e nelle interviste precedentemente citate e alla identificazione delle eventuali carenze e dei relativi interventi correttivi che si sono resi necessari per il superamento delle stesse carenze individuate.

I risultati di tale attività sono stati formalizzati in specifico documento denominato "Mappe delle attività a rischio 231\_190" (Allegato 1) e nel Piano annuale d'implementazione delle misure obbligatorie e specifiche (Allegato 2), che rimangono a disposizione del Responsabile Anticorruzione per l'attività istituzionale ad esso demandata.

È importante evidenziare che la mappa delle attività a rischio fotografa la situazione esistente alla data di redazione del presente Piano. L'evolvere delle attività aziendali richiederà il necessario aggiornamento della mappatura, al fine di ricomprendere gli eventuali rischi associabili alle nuove attività.

#### - **Piano di Prevenzione della Corruzione**

Infine, si è proceduto alla redazione del Piano di Prevenzione della Corruzione.

Con tale documento si è inteso predisporre un piano programmatico che contempli l'introduzione di strategie e strumenti volti a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, nella consapevolezza che la repressione della corruzione parte da una politica di prevenzione della stessa, agendo sull'integrità morale dei funzionari attraverso i codici etici, disciplinando le varie incompatibilità, intervenendo sulla formazione, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa e l'efficacia dei controlli interni. Il concetto di "corruzione" viene qui inteso in senso lato, ossia come comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività svolta, si possa riscontrare l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, configurando situazioni rilevanti più ampie della fattispecie penalistica di cui agli artt. 318, 319 e 319 *ter* c.p., inclusi i delitti contro la Pubblica Amministrazione e i malfunzionamenti dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. Nel presente Piano si definiscono, in un'ottica sistemica, le azioni volte a promuovere meccanismi di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, tramite lo sviluppo di metodi di rilevazione e misurazione della corruzione nonché attraverso procedure appropriate di selezione e formazione dei dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Nell'ambito delle attività sopra descritte è stato promosso e valorizzato il coinvolgimento di tutte le prime linee aziendali e del personale dirigenziale del Centro.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha approvato in via definitiva, il Piano 'anticorruzione' con delibera del 29/11/2023.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione è soggetto ad aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno. In sede di aggiornamento del PPC dovranno essere tenuti in conto ed attentamente valutati dal RPC gli elementi di seguito elencati:

- emersione di violazione/i significativa/e delle prescrizioni recate nel PPC (cfr. art. 1, comma dieci, della L. n. 190/12);
- mutamenti della disciplina giuridica di riferimento (penale o amministrativa, primaria o secondaria)



suscettibili di impattare (in misura apprezzabile) sugli adempimenti ‘anticorruzione’;

- mutamenti di *governance* / riorganizzazioni (che incidano sull’organigramma / funzionigramma), mutamenti di attività tali da trasformare, in misura significativa funzioni e attori aziendali coinvolti nei processi disciplinati dal PPC;
- emersione di fattori di rischio non conosciuti/valutati nel corso dell’attività di *risk assessment* prodromica alla redazione del PPC.

Valutate le informazioni raccolte, entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPC redige una relazione sull’efficacia misure di prevenzione adottate, ai sensi dell’art. 1 c. 14 L. 190/2012 che costituirà la base per l’emanazione del nuovo Piano d’implementazione delle misure obbligatorie e specifiche.

La Relazione annuale dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale del Centro nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”, della Fondazione.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il RPC elaborerà il Piano annuale d’implementazione delle misure obbligatorie e specifiche da portare all’approvazione del CdA.

Le successive modifiche o integrazioni di carattere sostanziale del presente Piano di prevenzione della corruzione, anche proposte dal RPC (intendendosi per tali le modifiche delle regole e dei principi generali contenuti nel presente Piano), sono rimesse alla competenza del CdA della Fondazione che le adotta con delibera.



#### 4. LE FATTISPECIE DI REATO

La Legge n. 190/2012 non contiene, a differenza del D.lgs. 231/01, un'elencazione tassativa di fattispecie di reato di riferimento ai fini applicativi.

Peraltro, il concetto di 'corruzione' rilevante ai fini della Legge 190/2012 e del PPC deve essere inteso in termini più estesi e comprensivi rispetto alla descrizione penalistica fornite dagli articoli 318, 319, 319 *ter*, 320, 321 e 322 del Codice penale.

Come si legge nella citata Determinazione ANAC n. 8/2015, mentre *"in relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati"*, la legge n. 190 del 2012 *"fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di <cattiva amministrazione>, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nella quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo"*.

Oltre all'evidenziata non coincidenza di illeciti presidiati si osserva la differente prospettiva di intervento delle due discipline.

Infatti, i reati presupposto potenzialmente fonte di responsabilità amministrativa in capo all'ente, affinché scattino i meccanismi sanzionatori previsti dal D. Lgs. n. 231/01, devono essere commessi nell'interesse o vantaggio del medesimo.

Diversamente ai fini 'anticorruzione' possono rilevare anche reati posti in essere ai danni della Pubblica amministrazione (o, come nel caso che ci occupa, dell'ente di diritto privato in controllo pubblico): è il caso del dipendente pubblico ufficiale destinatario della promessa o della dazione corruttiva.

Ciò posto, alcuni reati censiti ai fini 231/01 costituiscono al contempo illeciti rilevanti ai fini 'anticorruzione' di cui alla Legge n. 190/12: per tali illeciti la rilevanza ai fini del PPC sussiste, pertanto, sia nell'ipotesi in cui risultino commessi nell'interesse/vantaggio del Centro, sia nel caso in cui tale connotazione non ricorra (e, addirittura, il Centro risulti danneggiato dal reato commesso dal dipendente infedele).

Altre ipotesi di reato (non comprese nel catalogo degli illeciti presupposto ex D. Lgs. n. 231/01) rilevano, invece, soltanto ai fini 'anticorruzione' (di cui alla Legge n. 190/12). Anche per tali reati vale la precisazione in precedenza formulata: assumono pertanto rilievo ai fini del PPC sia se commessi nell'interesse o vantaggio del Centro, sia nel caso in cui determinino un danno per lo stesso.

Evidente, dunque, la diversa prospettiva di tutela che anima le due normative: la Legge n. 190/12 si propone di prevenire qualsiasi forma di distorsione dell'azione pubblica e reagisce, quindi, sia in presenza di reati che determinino un vantaggio per la società in controllo pubblico, sia a fronte di illeciti che si traducano in un danno per la medesima (in ogni caso realizzandosi una perturbazione della corretta azione amministrativa); il D. Lgs. n. 231/01 si limita a sanzionare l'ente con riferimento alle sole condotte di reato (tipizzate) che risultino qualificate da un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

Inoltre, come sottolineato dall'A.N.A.C.: ai fini 'anticorruzione' di cui alla Legge n. 190/12 ed al presente PPC rilevano anche fattispecie non costituenti reato sempreché tali da integrare fatti di 'maladministration'.

Pertanto, nella predisposizione del presente PPC e in particolare, nella conduzione della mappatura del rischio, si sono tenuti in considerazione anche quegli *"atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse"* (si



CENTRO  
CONSERVAZIONE  
RESTAURO  
LA VENARIA REALE

veda A.N.A.C. Determinazione n. 12 dell'ottobre 2015).

Ciò premesso, sono di seguito riportate le fattispecie di reato rilevanti ai fini del presente Piano di Prevenzione della Corruzione, corredate da una breve descrizione delle condotte tipiche integranti i singoli reati.



#### 4.1. Reati rilevanti ex D.lgs. 231/01 ed ai fini della Legge n. 190/2012

##### - Reati di corruzione e concussione

###### Art. 317 c.p. Concussione

*“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.*

###### Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

*“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”.*

###### Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio

*“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.*

###### Art. 319 - bis c.p. Circostanze aggravanti

*“La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”.*

###### Art. 319 – ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

*“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

*Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.*

###### Art. 319 – quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*

*Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.*

###### Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

*“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.*

###### Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

*“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’art. 319, nell’art.319 bis, e nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale*





*o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità".*

#### Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

*"Chiunque offre o promette denaro od altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

*La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".*

#### Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

*"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

*Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altre utilità è dato, offerto o promesso:*

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.*

*Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi."*

#### **Brevi cenni sulle fattispecie**

Per maggiore chiarezza, pare innanzitutto opportuno chiarire che il concetto giuridico di 'corruzione' è sostanzialmente affine a quello comunemente inteso e consiste nella promessa o dazione di denaro o altre utilità ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio per l'esercizio delle sue funzioni



o dei suoi poteri, ovvero per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio nonché per l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio.

Tradizionalmente si suole distinguere tra corruzione propria (o in senso proprio) ed impropria. Si distingue, ulteriormente, tra corruzione antecedente o susseguente. La corruzione propria ricorre nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio – a seguito dell'accettazione della promessa di denaro o altre utilità o del ricevimento delle stessa – compia un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio od ometta o ritardi un atto d'ufficio (corruzione propria 'antecedente' poiché la corruzione precede l'atto contrario ai doveri d'ufficio e ne costituisce causa generatrice); ricorre ancora (sotto forma di corruzione propria susseguente) qualora il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio accetti la promessa di utilità o di denaro per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio o per aver omesso o aver ritardato l'atto medesimo. Il dato comune presentato dalle diverse forme di corruzione è costituito dal mercimonio (in sé illecito) della pubblica funzione finalizzato ad un contegno *contra legem* dell'autore proprio del reato. La condotta concreta, poi, può essere, come si è visto, positiva o negativa ovvero precedente o successiva al negozio illecito con il corruttore (sia che tale negozio sia rappresentato da una promessa di denaro o altre utilità, sia che consista nella dazione di tale prezzo corruttivo).

La corruzione impropria ricorre, invece, nell'ipotesi in cui a seguito del negozio illecito (promessa accettata o dazione di denaro o altre utilità) il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di Pubblico Servizio adotti un atto del suo ufficio (corruzione impropria antecedente) ovvero accetti la promessa o la dazione illecita dopo aver adottato un atto conforme ai doveri d'ufficio (intendendo il Legislatore tutelare l'immagine della Pubblica Amministrazione anche a fronte di un atto d'ufficio non conforme al dovere gravante sul funzionario sanzionandosi, in questo caso, il fatto in sé dell'accettazione della promessa o della dazione illecita, necessariamente foriera della violazione del dovere di imparzialità e obiettività gravante sul pubblico ufficiale).

Le pene previste per il Pubblico Ufficiale (o l'Incaricato di Pubblico Servizio) corrotto vengono applicate (ai sensi dell'art. 321 c.p.) anche al soggetto corruttore, cioè a chi promette o consegna al primo l'utilità o il denaro.

Va detto che, sino a pochi anni fa, il Legislatore non sanzionava penalmente il corruttore nell'ipotesi di corruzione impropria susseguente ritenendo – in tal caso - meritevole di punizione il solo pubblico agente corrotto (in tale ipotesi non avendo il corruttore ottenuto alcun 'beneficio' dall'attività illecita posta in essere dal momento che il pubblico agente aveva già tenuto la condotta conforme ai doveri d'ufficio quando si è verificato il gesto corruttivo). È solo con la Legge n. 190/12 che – modificata la fisionomia dell'art. 318 c.p. (che disciplina – appunto – la corruzione impropria) – il Legislatore ha seguito una diversa logica sanzionando il corruttore anche nelle ipotesi di corruzione impropria susseguente. Il cambio di filosofia repressiva è, dunque, evidente.

Quanto alle nozioni di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio, definite dal Codice penale rispettivamente agli articoli 357 e 358 c.p.

In entrambi i casi il legislatore offre una nozione sostanziale delle due figure ancorandole alle attività svolte in concreto e non a qualifiche meramente formali.

Infatti, è "Pubblico Ufficiale", ai sensi della legge penale, non solo colui che ha un rapporto organico all'interno della Pubblica Amministrazione ma, più in generale, il soggetto che esercita pubbliche funzioni e che, nell'ambito della potestà pubblica, esercita poteri autoritativi, deliberativi o certificativi.

È, invece, "Incaricato di Pubblico Servizio" colui che svolge attività oggettivamente diretta al conseguimento di finalità pubbliche, anche a prescindere da un eventuale rapporto di lavoro dipendente dalla P.A.

Ciò che distingue le due figure è che il primo esercita dei poteri propri della Pubblica Amministrazione,



il secondo, invece, ne è privo.

Sulle nozioni di 'Pubblico Ufficiale' e 'Incaricato di Pubblico Servizio' esistono svariate pronunce della Corte di Cassazione penale.

E' stato – ad esempio – chiarito che, onde stabilire se l'attività svolta dal soggetto agente sia qualificabile o meno come 'pubblica' (ai fini delle norme in commento), è necessario verificare se essa risulti (o meno) disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, non rilevando – invece – la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato con l'organismo datore di lavoro.

Ciò premesso, tra i soggetti che svolgono funzioni pubbliche, la qualifica di Pubblico Ufficiale spetta a coloro che formano (o concorrono a formare) la volontà della Pubblica Amministrazione, mentre la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio va riconosciuta, residualmente, a coloro che non svolgono pubbliche funzioni pur non curando, nemmeno, mansioni di ordine od opera esclusivamente materiale (così Cass. Pen. sez. VI, 21 marzo 2003, n. 11417). In termini più esaustivi la Suprema Corte ha riconosciuto la sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale in capo al dipendente comunale addetto ad istruire pratiche relative a gare d'appalto sulla base dell'assunto secondo cui *"ai sensi dell'art. 357 c.p., è pubblico ufficiale non solo colui il quale con la sua attività concorre a formare quella dello Stato o degli altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere attività avente carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, in quanto anche in questo caso si verifica, attraverso l'attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della pubblica amministrazione. Ne consegue che, per rivestire la qualifica di pubblico ufficiale, non è indispensabile svolgere un'attività che abbia efficacia diretta nei confronti dei terzi - nel senso cioè che caratteristica della pubblica funzione debba essere quella della rilevanza esterna dell'attività medesima - giacché ogni atto preparatorio, propedeutico ed accessorio, che esaurisca nell'ambito del procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi, seppure destinato a produrre effetti interni alla pubblica amministrazione, comporta, in ogni caso, l'attuazione completa e connaturale dei fini dell'ente pubblico e non può essere isolato dall'intero contesto delle funzioni pubbliche."* (così Cass. Pen. sez. VI, 11 aprile 2014, n. 22707).

Si è, inoltre, affermato (Cass. Pen. sez. V 4 giugno 2008, n. 36641) che il Direttore dei Lavori di un'opera pubblica commissionata da un ente pubblico riveste la qualifica di pubblico ufficiale, sicché gli atti dal medesimo adottati (nell'esercizio dei poteri connessi all'incarico) hanno natura di atti pubblici (sul conseguente rilievo di tale qualifica ai fini delle norme sulla falsità in atti si veda oltre).

In questo stesso senso si segnala anche quanto affermato da A.N.A.C. (Deliberazione n. 62 del 08/06/2005 legge 109/94 Articoli 27, 34, 7 - Codici 27.1, 34.1, 7.3: *"si ritiene opportuno ricordare alle figure preposte (responsabile del procedimento e direttore dei lavori) le responsabilità connesse all'omessa vigilanza nell'ipotesi di subappalto non autorizzato. Infatti, sebbene ciò sia deducibile solo per estensione dalle disposizioni normative vigenti (art. 126, comma 2, lett. c) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.), si ritiene che il direttore dei lavori, qualora rilevi, seppur incidentalmente, l'esistenza di subappalti non autorizzati (reato perseguibile penalmente ai sensi dell'art. 21 della legge n. 646/82), è tenuto a segnalare il fatto, sia al proprio superiore gerarchico sia direttamente all'autorità giudiziaria. Quest'ultima segnalazione diviene obbligatoria se al direttore dei lavori si riconosce la qualifica di 'pubblico ufficiale', tesi che trova riscontro in giurisprudenza"*. Si segnala, inoltre, Cass. Pen. 23 giugno 2005, n. 35155: *"Integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta del direttore dei lavori, nominato da un ente pubblico, il quale, nell'espletamento della propria opera di controllo, attesti falsamente, negli stati di*



*avanzamento, l'esecuzione di opere in eccesso rispetto a quelle effettivamente eseguite, in quanto egli riveste la qualifica di pubblico ufficiale e, sottoscrivendo lo stato di avanzamento, non solo attesta fatti avvenuti in sua presenza, ma certifica anche il compimento di attività e opere eseguite sotto il suo diretto controllo”.*

Quanto alla nozione di Pubblica Amministrazione deve intendersi ai fini della legge penale, qualsiasi ente che eserciti funzioni di natura pubblica imputabili allo Stato o ad altra Istituzione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco dei soggetti con cui il Centro può venire in contatto con maggiore frequenza e che rientrano nella definizione di Pubblica Amministrazione:

- Ministeri, Presidenza del Consiglio, Regioni, Province e Comuni;
- Organi della Commissione Europea, della Comunità Europea, Istituti collegati e Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Polizia Penitenziaria, etc.);
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per la vigilanza di lavori pubblici, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
- Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio;
- Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero;
- INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, INPDAL - Istituto Nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ENASARCO - Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio;
- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione di interesse pubblico, quali ad es. RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane S.p.a.

Passando al delitto di concussione, con la Legge n. 190/2012 il Legislatore non solo ha aggravato l'afflittività dell'art. 317 c.p. sotto il profilo sanzionatorio, ma ha limitato la sfera di applicazione della stessa ai soli casi di concussione per costrizione, avendo espunto dalla previsione di cui all'art. 317 c.p. la concussione attuata mediante induzione (fattispecie che ricade oggi nella formulazione del nuovo reato di cui all'art. 319 *quater* c.p.).

La precedente formulazione dell'art. 317 c.p. prevedeva, infatti, la sanzione penale per il pubblico ufficiale - o l'incaricato di pubblico servizio - che “abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità”.

Colui che subiva la pressione a promettere o corrispondere l'utilità richiesta (di norma il privato<sup>5</sup>) non risultava, per contro, punibile e veniva identificato quale vittima del reato, nonché persona offesa dello

---

<sup>5</sup> Potendo essere – peraltro - anche un pubblico ufficiale come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (così Cass. Pen. Sez. VI 10 marzo 2015, n. 22526: “I reati di concussione o di induzione indebita sono configurabili anche se il destinatario della pressione abusiva sia un altro pubblico ufficiale, ma, in tal caso, l'effetto coartante o induttivo sulla libertà di autodeterminazione deve essere apprezzato con particolare prudenza, in considerazione dell'elevato grado di resistenza che ci si aspetta dal soggetto che riveste la qualifica pubblicistica, il quale, secondo la fisiologica dinamica dello specifico rapporto intersoggettivo, deve rendere recessiva la forza intimidatrice o persuasiva di cui è oggetto”).



stesso.

Con il recente intervento di riforma, il Legislatore ha, tuttavia, inteso scindere le due forme di manifestazione delle condotte di cui al previgente art. 317 c.p., riconoscendo alle stesse una specifica autonomia. A seguito della riforma del 2012 nascono quindi una fattispecie di concussione per costrizione, disciplinata dall'art. 317 c.p. ed una di concussione per induzione ("induzione indebita a dare o promettere utilità"), fattispecie autonoma disciplinata dall'art. 319 quater c.p., alla quale è stato riconosciuto un trattamento sanzionatorio più mite accanto alla punibilità di colui che dà o promette l'utilità. Autore proprio del delitto di cui all'art. 317 e 319 quater c.p. può essere soltanto il Pubblico Ufficiale ovvero l'Incaricato di Pubblico Servizio eventualmente in concorso con altri (es., nel caso si avvalgano di soggetti terzi – non necessariamente dotati di qualifiche pubbliche – per far giungere al concusso o all'indotto la richiesta illecita).

Tra i delitti richiamati dall'art. 25 del D. Lgs. n. 231/01 figura anche il reato di corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319 ter c.p. che, secondo la Corte di Cassazione, può essere ipotizzato anche nel caso di dazione di denaro (o altra utilità) a testimoni che abbiano reso false dichiarazioni in esecuzione di una pattuizione illecita diretta a favorire una parte in un procedimento davanti all'Autorità Giudiziaria (assumendo il testimone, sin dal momento della citazione, la veste di pubblico ufficiale).

#### - Corruzione tra privati

##### Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati

- I. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*
- II. *Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*
- III. *Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.*
- IV. *Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*
- V. *Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*

##### **Brevi cenni sulla fattispecie**

Viene poi in considerazione – quale fattispecie di reato rilevante ai fini 231/01 ed a quelli di cui alla Legge n. 190/12 - il reato di corruzione tra privati introdotto nel Codice civile dalla Legge n. 190/12 all'art. 2635 c.c.

Va detto che l'art. 25 ter c. 1, lettera s bis) del D.Lgs. 231/01, richiama il nuovo delitto di corruzione tra privati, con esclusivo riferimento all'ipotesi contemplata al terzo comma dell'art. 2635 c.c. che prevede, appunto, che "Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma



*è punito con le pene ivi previste”.*

La *ratio* del riferimento, ai fini del D. Lgs. n. 231/01, alla sola condotta di corruzione ‘attiva’ (dazione o promessa di utilità) e non anche a quella ‘passiva’ (tenuta dal soggetto corrotto) va verosimilmente ricercata nell’elemento fondante del ‘vantaggio’ o ‘interesse’, postulato sul quale riposa la filosofia repressiva del D. Lgs. n. 231/01. Detto altrimenti, se la condotta attiva di corruzione di cui all’art. 2635 comma terzo può generare (e normalmente genera) un vantaggio a favore della società alla quale appartiene il corruttore (verosimilmente animato proprio dall’intento di conseguire un profitto), il contegno tenuto dall’apicale corrotto genera un danno per l’ente amministrato (elemento essenziale della fattispecie la quale, infatti, richiede la causazione di un “nocumento alla società”). Trattasi, dunque, di segmento di condotta che si pone strutturalmente in contrasto con il nesso di riferibilità della condotta delittuosa all’ente di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 231/01 (“interesse o vantaggio”).

Tuttavia, ai fini del presente PPC rilevano entrambe le condotte corruttive, dunque, sia quella attiva, sia quella passiva. Infatti, il fine ultimo del Piano di Prevenzione della Corruzione è quello di mitigare il rischio di realizzazione di condotte (anche in danno della Società) concretanti fatti di ‘*maladministration*’ comprensivi dei casi di “deviazione significativa dei comportamenti e delle decisioni dalla cura imparziale dell’interesse pubblico”.

In conclusione, pertanto, tutte le condotte disciplinate dall’art. 2635 c.c. (fatta eccezione per quelle indicate al quarto comma) rilevano ai fini del presente PPC.

Va precisato, da ultimo, che affinché possa ritenersi integrato il reato in questione occorre che la condotta prevista dall’articolo 2635 c. 3 c.c. sia posta in essere da determinati soggetti, che abbiano con l’ente un rapporto qualificato, ovvero i soggetti richiamati dall’art. 25 ter c. 1, prima parte, D. Lgs. 231/2001 che dispone: “*In relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice civile, se commessi nell’interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie (...)”.*

Discorso diverso deve farsi ai fini del presente PPC: infatti, come già ampiamente illustrato, la mitigazione del rischio ai fini ‘anticorruzione’ è attività che impatta anche su condotte non necessariamente illecite sul piano penale, ben potendosi ipotizzare casi di ‘cattiva amministrazione’ meritevoli di presidio ai fini della Legge n. 190/12 ma irrilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/01 e, più in generale, irrilevanti ai fini penali<sup>6</sup>. Uno di questi è proprio rappresentato dalla corruzione di privato non rientrante nelle categorie soggettive codificate dal primo comma dell’art. 2635 c.c.: detto altrimenti, ai fini del presente PPC, rilevano le condotte di corruzione non solo di apicali della società (ovvero persone soggette alla vigilanza di questi), le quali costituiscono reato ai sensi dell’art. 2635 c.c. ma anche di persone a qualsiasi titolo operanti in senso all’ente (in quest’ultimo caso non necessariamente costituenti reato).

#### - Truffa aggravata ai danni dello Stato

#### Art. 640, comma 2, c.p. Truffa, aggravata dell’essere stata commessa a danno dello Stato

---

<sup>6</sup> Chiarissimo sul punto il pensiero della recentissima determinazione n. 12/2015 dell’A.N.A.C.: “La Legge 190/2012, pur ispirandosi al citato decreto (D. Lgs. n. 231/01), implica un’attività più vasta ed impegnativa, di autoanalisi organizzativa e di individuazione di misure preventive relative potenzialmente a tutti i settori di attività. Ciò in rapporto a fenomeni corruttivi che non riguardano solo il compimento di reati, ma toccano l’adozione di comportamenti e atti contrari, più in generale, al principio di imparzialità cui sono tenuti tutte le p.a. e i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse” (Cfr. determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di A.N.A.C.).



*“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a Euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (omissis)”.*

#### Art. 640 - bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

*“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.*

#### **Brevi cenni sulle fattispecie**

Si tratta di fattispecie di reato che consistono, per quanto attiene alla condotta, nel modificare il vero in ordine a fatti o circostanze la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l’atto di disposizione patrimoniale della Pubblica Amministrazione.

Si tratta di due ipotesi di reato molto simili quanto alla condotta sanzionata. La seconda fattispecie (ovvero quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) sostanzialmente replica il precetto di quella di cui all’art. 640, comma 2 c.p. pur contenendo alcuni elementi specializzanti: sanziona, infatti, una condotta (al pari della prima) necessariamente decettiva o ingannatoria contrassegnata però dalla specificità dell’oggetto dell’artificio o raggiro che, per espressa previsione di legge, deve riguardare *“contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”*.

Entrambe le norme presentano un nucleo comune di condotta: infatti sia per la truffa aggravata di cui all’art. 640 c.p., sia per quella finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche (di cui all’art. 640 bis c.p.) è richiesto dal Legislatore che l’autore del reato induca la Pubblica Amministrazione in errore (mediante condotte artificiose o di raggiro)<sup>7</sup>. In conseguenza del raggiro o artificio la Pubblica Amministrazione (Stato o altro ente pubblico) subisce una diminuzione patrimoniale che, per l’art. 640 bis c.p., consiste nella erogazione di un mutuo o di un finanziamento, mentre per l’art. 640 c.p. può consistere in un più generico atto di disposizione patrimoniale, anche sotto forma di rinuncia a riscuotere un credito.

Il reato di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (analogamente a quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche nonché dei reati elencati nel prosieguo) rileva sia se giunto a completa consumazione, sia nel caso in cui si sia arrestato alla fase del semplice tentativo. Tale principio, espressamente codificato dall’art. 26 del D. Lgs. n. 231/01, vale anche (ed a maggior ragione) ai fini ‘anticorruzione’ di cui alla Legge n. 190/12.

Venendo agli esempi concreti potrebbe farsi il caso della predisposizione di documenti, dati o informazioni necessari alla partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni consapevolmente non veritiere comunicate alla P.A. (ad esempio supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa. In relazione a fattispecie analoga (autocertificazione contenente dati falsi circa i requisiti soggettivi per la partecipazione alla gara)<sup>8</sup>. Nell’esempio ora formulato il reato di truffa tentata non risulta evidentemente commesso ‘nell’interesse o vantaggio’ del Centro, dunque

<sup>7</sup> Secondo le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione, l’art. 640 bis c.p. non costituisce – a ben vedere - fattispecie di reato autonoma rispetto a quella disciplinata dall’art. 640 comma secondo n. 1) c.p., bensì una semplice aggravante della prima (così Cassazione Sezioni Unite Penali, 26 giugno 2002, n. 26351).

<sup>8</sup> La Corte di cassazione ha affermato, infatti, che *“la condotta di colui che, in sede di autocertificazione, attesti falsamente il possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una gara di appalto integra il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e quella di tentata truffa”* (Cass pen. sez. V, 25 gennaio 2012, n. 14359).



non rileva – in concreto - ai fini del D. Lgs. n. 231/01 (pur essendo astrattamente censito anche in tale prospettiva). Tuttavia, assume interesse ai fini ‘anticorruzione’ poiché, come si è detto, nell’ottica della Legge n. 190/12 rilevano anche illeciti penali non realizzati nell’interesse o vantaggio della società in controllo pubblico (potendo assumere interesse anche quelli commessi ai danni della medesima da dipendente che colluda con il privato che aspira fraudolentemente alla aggiudicazione).

Restando all’esempio ora formulato, va precisato, per ipotizzarsi un coinvolgimento del Centro in qualsiasi forma di responsabilità ex Legge n. 190/12 (gravante, in particolare, sul Responsabile per la Prevenzione della Corruzione<sup>9</sup>) è necessario che uno dei suoi dipendenti o apicali abbia preso parte consapevolmente (in ipotesi anche fornendo un contributo causale minimo) al reato in questione.

Tale partecipazione può tradursi in un contributo anche solo morale (es. istigazione, consiglio, rassicurazione, rafforzamento dell’altrui proposito criminoso) di per sé sufficiente a generare responsabilità penale anche in capo al soggetto interno alla Fondazione secondo le ordinarie regole sul concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.

Il concorso nel reato di truffa aggravata può tradursi, inoltre, in un consapevole contributo materiale come nel caso in cui un dipendente della Fondazione valuti positivamente la documentazione falsa (es. autocertificazione) prodotta dal concorrente pur essendo consapevole della falsità della stessa.

Con riferimento al delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (anch’essa, al pari del delitto di truffa ai danni dello Stato, compresa nel catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/01) prevista e punita dall’art. 640 bis del codice penale, giova preliminarmente richiamare la posizione interpretativa espressa dalla Corte di Cassazione penale (sezione III, sentenza 1° febbraio 2013, n. 5150) secondo la quale *“in materia di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, le somme provenienti da un pubblico finanziamento continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell’ente privato finanziato, rimanendo integro il vincolo della loro destinazione”*. Facendo applicazione di tale insegnamento al caso di specie si deve concludere nel senso che i finanziamenti pubblici ricevuti dalla Fondazione mantengono nel tempo connotazione pubblica ed in relazione ad essi, pertanto, può astrattamente ipotizzarsi il rischio reato di cui all’art. 640 bis c.p. piuttosto che di peculato in caso di indebita appropriazione.

Potrebbe pertanto presentarsi il seguente scenario: il concorrente di una gara realizza – in concorso con soggetti intranei al Centro - una condotta truffaldina inducendo in errore la stessa nell’assegnazione dell’appalto remunerato con denaro rinveniente, a monte, dal finanziamento pubblico. In tale ipotesi, evidentemente, il Centro non trae alcun vantaggio dal reato ma, ciò nonostante, risulta coinvolto ai fini anticorruzione per quanto in precedenza illustrato.

#### - Reati in tema di erogazioni pubbliche

##### Art. 316 - bis c.p. Malversazione a danno dello Stato

*“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità,*

---

<sup>9</sup> Cfr. art. 1 comma 12 Legge n. 190/12 a mente del quale: *“In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché’ sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: ...”*.





*è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.*

#### Art. 316 - ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

*“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999, 96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5164 a 25.822 di Euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.*

#### **Brevi cenni sulle fattispecie**

La prima delle due ipotesi di reato sopra riportata, ovvero la malversazione, si configura nel caso in cui, avendo ottenuto da parte di un Ente Statale o dell’Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Il reato sussiste anche se la somma viene distratta solo parzialmente, non rilevando il fatto che l’attività programmata si sia comunque svolta.

La finalità perseguita dall’art. 316 bis c.p. è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche qualificate da un particolare vincolo di destinazione. Presupposto della condotta è rappresentato dalla circostanza che la prestazione pubblica si sostanzia in sovvenzioni, contributi o finanziamenti (intendendo, rispettivamente, le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto di carattere gestorio, e gli atti negoziali che si caratterizzano per l’esistenza di un’onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall’applicazione delle ordinarie regole di mercato).

In ordine alla natura dell’ente pubblico erogatore dei fondi, la Suprema Corte (sezione VI, sentenza 3 giugno 2010, n. 40830) ha precisato che vada *“identificata con l’organismo pubblico di cui agli artt. 3 e 26 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per cui è tale qualsiasi organismo istituito anche in forma societaria, per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, avente carattere non industriale o commerciale, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi ovvero il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designata dai medesimi soggetti suindicati, nonché, infine, sia dotato di personalità giuridica”.*

Il secondo reato, invece, si realizza nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni. E’ evidente che, ai fini ‘anticorruzione’ di cui alla Legge n. 190/12 rileva anche la fattispecie disciplinata dal secondo comma dell’art. 316 ter del codice penale: il modesto ammontare della somma indebitamente percepita (pur trasformando l’illecito penale in torto esclusivamente amministrativo) nulla toglie all’irregolarità e al conseguente malfunzionamento della macchina amministrativa (che la legge del 2012 intende comunque presidiare a nulla rilevando, in quest’ottica, la qualifica formale della violazione e della conseguente sanzione). L’illecito amministrativo diviene pertanto il campanello d’allarme di maladministration.

Nell’ipotesi disciplinata dall’art. 316 ter c.p., contrariamente a quanto visto in riferimento all’art. 316 bis c.p., a nulla rileva l’uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento del conseguimento indebito dei finanziamenti.



La linea di discriminazione tra il reato in esame e la truffa aggravata va ravvisata nella assenza della “*induzione in errore*” dell’Ente erogante; in altre parole, qualora l’erogazione del denaro consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace, senza che l’Ente erogante effettui alcuna verifica e possa quindi essere indotto in errore, ricorre la fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p. e non quella di cui all’art. 640 bis c.p.

#### - Frode informatica

##### Art. 640 – ter c.p. Frode informatica

*“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante”.*

##### **Brevi cenni sulla fattispecie**

Occorre preliminarmente osservare come tale fattispecie abbia rilievo ai fini della responsabilità della Società soltanto quando è commesso a danno della Pubblica Amministrazione come sopra intesa. Pertanto, il reato può essere integrato qualora si violi un sistema informatico e ne si alterino i dati al fine di ottenere un profitto: ad esempio, una volta ottenuto un finanziamento, si viola il sistema informatico dell’Amministrazione erogante al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

#### - Reati informatici

##### Art. 491 bis c.p.– Documenti informatici

*“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.*

##### Art. 635 ter c.p.- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informativi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre ad otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*



### 635 quinquies - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

*“Se il fatto di cui all’art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

### **Brevi cenni sulla fattispecie**

Viene anzitutto in considerazione il reato di cui all’art. 491 *bis* Codice penale. Si tratta di una norma (introdotta nel Codice penale nel 1993) che amplia a dismisura il catalogo dei reati presupposto rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/01 (e - per quello che rileva ai presenti fini - dei reati di interesse ai fini ‘anticorruzione’). L’art. 491 *bis* c.p. - infatti - funge da meccanismo moltiplicatore delle fattispecie penali rilevanti rendendo sensibili ai fini del D. Lgs. 231/01 una quindicina circa di reati contro la fede pubblica (dal falso ideologico e materiale in atto pubblico, ai falsi in certificati e autorizzazioni amministrative, alle falsità in scrittura privata)<sup>10</sup> Tali reati, va ribadito, rilevano solo ed esclusivamente se commessi in relazione a un documento informatico; in caso contrario (cioè, nel caso in cui la falsità riguardi un normale documento cartaceo), i reati di falso perdono di rilievo ai fini 231/01. Tali fattispecie delittuose tornano, peraltro, ad assumere rilievo ai (soli) fini della Legge n.190/12 – e, quindi, ai fini del presente PPC - in relazione alla quale è la condotta di falso ad assumere rilievo sintomatico di ‘maladministration’ e non anche il supporto documentale sul quale la stessa si realizza.

Va chiarito, per meglio comprendere la fattispecie in parola, che per ‘documento informatico’ deve intendersi quello prodotto da un elaboratore (sia che si tratti di un testo, sia che si tratti di una immagine o un suono che abbiano rilevanza probatoria). Occorre, poi, distinguere il documento informatico in senso stretto (cioè, quello memorizzato in forma digitale ed intellegibile per l’uomo solo attraverso l’utilizzo di un computer) da quello in senso lato (comprensivo, cioè del tabulato stampato dal computer rientrante, invece, nel documento cartaceo).

Deve trattarsi, inoltre, di documento informatico “*avente efficacia probatoria*”. A titolo esemplificativo sono stati ritenuti documenti informatici dotati di efficacia probatoria:

- 1) gli atti amministrativi formati tramite computer e disciplinati da leggi specifiche che attribuiscono, appunto, efficacia probatoria a registrazioni informatiche (es. artt. 3, 14, 22 del D.P.R n. 600/1973; art. 39 del D.P.R. n. 633/1972; art. 22 L. n. 241/1990 in tema di documenti amministrativi);
- 2) gli atti della p.a. predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati, come da disposizioni dell’art. 3 comma secondo D. Lgs. n. 39/1993).

Per ciò che concerne gli atti dei privati la connotazione probatoria dell’atto si incentra sulla riferibilità certa dell’atto al suo autore e, conseguentemente, della sussistenza e verificabilità della sottoscrizione autografa del documento.

Venendo ad alcuni esempi concreti tratti dalla casistica giurisprudenziale la Corte di Cassazione (Cass. Pen. sez. V, 24 novembre 2003, n. 11915) ha ritenuto ricorrere il reato di falsità materiale in atto pubblico (di cui all’art. 476 c.p.) – anche nell’ipotesi in cui il fatto risulti commesso ante introduzione dell’art.

---

<sup>10</sup> A questo proposito in dottrina non si è mancato di osservare in senso critico come la tecnica dell’incriminazione per rinvio abbia generato un paradosso agendo su fattispecie, come quelle in materia di falso, che a loro volta contengono un’estensione della punibilità, creando, pertanto, per una sorta di effetto ‘a cascata’, la duplicazione delle fattispecie per un totale di circa una ventina di figure delittuose (così A. Manna).



491 bis c.p. – a fronte della condotta del pubblico dipendente che inserisca nell’archivio informatico dell’Albo nazionale dei costruttori dati non corrispondenti alle delibere adottate dai competenti organi deliberativi del predetto albo. Secondo la Cassazione (Cass. Pen. sez. VI 16 gennaio 2009, n. 7752), inoltre, non rileva che la documentazione dell’atto risulti altresì da supporto cartaceo qualora risulti falsificato quello informatico. Integra, invece, il reato di falso ideologico commesso dal privato su documento informatico pubblico la condotta di colui che inserisca dati relativi al superamento di esami mai sostenuti su un supporto informatico, concernente il proprio curriculum universitario, che abbia funzione vicaria dell’archivio dell’Università (Cass. Pen. sez. V, 6 marzo 2008, n. 15535). Non solo: è configurabile il reato di falsità ideologica, previsto dall’art. 479 c.p., nella condotta del pubblico impiegato che inserisca la scheda magnetica (cosiddetto badge) di un altro dipendente nell’apposita apparecchiatura per la rilevazione e il controllo dell’entrata nel luogo di lavoro, attestando in tal modo falsamente l’orario di ingresso e la durata della prestazione lavorativa svolta (in questo senso ad es. si veda Cass. Pen. sez. V, 18 ottobre 2002, n. 5391. In ogni caso pare residuare, in tale fattispecie, un possibile spazio applicativo dell’art. 491 bis c.p. dal momento che le ‘strisciate’ del badge sono destinate a confluire in una banca dati aziendale che ha funzione probatoria della permanenza in azienda del lavoratore al fine di monitorare la prestazione lavorativa. Va evidenziato che la casistica di reato collegata alla strisciata ‘abusiva’ del badge aziendale non rileva ai fini del D. Lgs. n. 231/01 (mancando un interesse o vantaggio della Società la quale - anzi - è danneggiata dalla condotta del dipendente infedele) ma rileva certamente ai fini dell’‘anticorruzione’ trattandosi di fatti di ‘maladministration’. Infine, pare doversi ritenere rilevante - ai fini dell’art. 491 bis c.p. - il messaggio di posta elettronica certificata falso (nell’ampia accezione di cui agli articoli 476 e segg. c.p.) recante la firma digitale.

Per quanto attiene, invece, ai delitti di cui agli articoli 635 ter e 635 quinquies del Codice penale, si tratta di fattispecie di reato che potrebbero conoscere un possibile scenario realizzativo in seno ai rapporti intrattenuti dalla Società con banche dati pubbliche o di pubblica utilità.

Il reato di danneggiamento informatico di cui all’art. 635 ter c.p. è stato costruito prendendo come modello la fattispecie penale descritta nell’art. 635 c.p. (Danneggiamento), rispetto alla quale si pone in rapporto di specialità. Per l’individuazione del soggetto attivo occorre indagare il rapporto sussistente tra il soggetto agente e l’oggetto del danneggiamento: è necessario, infatti, che i sistemi informatici o telematici ovvero i programmi, le informazioni o i dati siano ‘altrui’ (ovvero che il soggetto agente non vanti alcun diritto di godimento o di garanzia sull’oggetto del danneggiamento).

#### - **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria**

Art.377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria

*“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con violenza, minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.*

#### **Brevi cenni sulla fattispecie**

Il delitto di cui all’art. 377 bis c.p. prevede che il soggetto indotto a non rendere dichiarazioni, o a renderle mendaci, sia una persona che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. La commissione del delitto di cui all’art. 377 bis c.p. può astrattamente avvenire nell’interesse o vantaggio del Centro (es. nel caso in



cui personale della Fondazione minacci taluno imputato del reato di corruzione affinché non riferisca di aver agito in concorso con personale del Centro al fine di favorire lo stesso tramite l'emissione di provvedimenti amministrativi favorevole all'Ente ovvero l'omissione di attivazioni potenzialmente sfavorevoli). Il reato di cui all'art. 377 bis c.p. può, peraltro, essere commesso anche a danno del Centro (il caso, ad esempio, di un imputato che, dietro minacce o utilità venga indotto a rendere dichiarazioni in danno della Fondazione).

#### 4.2. Reati rilevanti ai soli fini della Legge n. 190/2012

##### Art .314 - Peculato

*“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.*

##### Art.316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

*“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.*

##### **Brevi cenni sulle fattispecie**

Oggetto della tutela apprestata dalla fattispecie di peculato è il regolare funzionamento e il prestigio della funzione pubblica nonché il patrimonio della Pubblica Amministrazione.

Secondo l'interpretazione prevalente, l'utilizzo da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio, per scopi privati, dell'opera di dipendenti – pur potendo realizzare un pregiudizio economico alla p.a. – non costituisce peculato; tale condotta – peraltro – oltre a manifestare una spiccata sensibilità ai fini 'anticorruzione' integra anche il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p. se realizzata da pubblico ufficiale (o Incaricato di Pubblico Servizio).

Va detto che - con la riforma del 1990 - il Legislatore ha espunto dall'area di applicabilità del delitto in parola il peculato per distrazione, cioè il peculato realizzato attraverso la destinazione della cosa (o del denaro) diversa da quella dovuta sulla base della legge o di regolamenti. Ciò non toglie che, ancor oggi, la distrazione di denaro o di cosa mobile altrui possa rilevare ai fini dell'integrazione del reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) ovvero ai fini stessi del delitto di peculato quando manifesti una interversione del possesso tale da annullare radicalmente il rapporto con la Pubblica Amministrazione (è il caso, affrontato da Cass. Pen. 8 giugno 1998, n, 211012, di elargizione da parte del direttore di un ente pubblico di somme di denaro scollegata dalla ragione d'ufficio).

Il reato è configurabile anche quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della Pubblica Amministrazione.

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata va ravvisato nelle modalità attraverso le quali il soggetto agente è entrato in possesso del denaro o del bene mobile oggetto di appropriazione: la prima figura ricorre, infatti, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropri della cosa avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, ravvisandosi, invece, la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri



fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene.

Deve poi rilevarsi come, in relazione alla fattispecie di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su prassi e consuetudini invalsi in un ufficio determinato, che consentono al soggetto di avere di fatto la disponibilità della cosa mobile.

Il reato di cui all'art. 316 c.p. si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versa, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice ("giovanandosi dell'errore altrui", cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo); e non ricorre, pertanto, nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell'art. 314 cod. penale.

Venendo alla casistica giurisprudenziale di concreto interesse la Corte di Cassazione ha recentemente escluso la ricorrenza del delitto di peculato, in materia di appalto pubblico di servizi – nel caso di indebita gestione e destinazione, da parte dell'appaltatore, di somme di provenienza pubblica, la cui ricezione costituisca il pagamento, da parte dell'appaltante soggetto pubblico, del corrispettivo per l'attività di fornitura di un servizio pattuito (Cass. Pen. Sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 41579).

Integra – invece - il delitto di peculato la condotta del pubblico dipendente il quale si sia comportato *uti dominus*, creando una falsa apparenza di legalità funzionale a dissimularla. Così Cass. Pen. Sez. VI sentenza 16 dicembre 2011, n. 11636 in relazione all'avvenuta emissione di fatture da parte di alcuni imprenditori compiacenti nei confronti del Comune o di società a partecipazione pubblica per opere e servizi mai effettuate (ovvero, ancora, 'gonfiate' rispetto al costo delle opere realizzate), concernenti lavori di interesse pubblico (in particolare il funzionario pubblico, avendo la disponibilità del denaro, emetteva l'ordine di pagamento per le suddette fatture, sottraendolo all'ente pubblico e appropriandosi del relativo denaro, in concorso con gli imprenditori coinvolti). Infine, secondo la Corte di Cassazione (Sez. VI penale sentenza 8 agosto 2013, n.34524) il dipendente pubblico che, a fini privati, navighi sul web tramite il pc d'ufficio, procurando un danno economico all'ente, realizza il delitto di peculato.

#### Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio

*"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni".*

*"La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità".*

#### **Brevi cenni**

L'abuso richiesto per la configurabilità del reato può avere per oggetto non solo il compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di proposte, l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta meramente materiale o il compimento di atti di diritto privato.

È comunque necessario che l'atto si sostanzi nell'esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione, ovvero che sia riscontrata una doppia e autonoma ingiustizia, sia della condotta, la quale deve essere caratterizzata da violazione di legge, che dell'evento di vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al diritto oggettivo.

Costituisce abuso d'ufficio, per espressa previsione dell'ultima parte del primo comma dell'art. 323, la



violazione del dovere di astensione da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Gli obblighi di astensione la cui inosservanza può generare la consumazione del reato di abuso d'ufficio vengono collegati o alla presenza di un interesse, proprio o di un prossimo congiunto, del Pubblico Ufficiale (o Incaricato di Pubblico Servizio) ovvero a previsioni ad hoc intese a prevenire possibili conflitti di interesse. A titolo esemplificativo, quindi, può integrare l'abuso d'ufficio l'omessa astensione di un membro della commissione giudicatrice delle offerte della gara di appalto qualora partecipi alla gara un suo parente o di un suo socio o persona interposta; nel caso, invece, di fraudolenta elaborazione dei criteri di scelta del contraente in una gara d'appalto per il conseguimento di finalità illecite scatterà la fattispecie di cui all'art. 353 bis c.p.

E ancora possono configurarsi gli estremi di una violazione di legge di cui all'art. 323 c.p. la condotta di un amministratore di una pubblica amministrazione che contatti un'unica ditta cui affidare l'espletamento di un servizio senza rispettare l'obbligo imposto dalla legge regionale di interpellare almeno tre ditte onde rendere possibile, nell'interesse della pubblica amministrazione, una comparazione delle relative offerte (Cass. Pen. sez. VI, 30 settembre 1998).

#### Art. 325 c.p. - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio

*"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro".*

#### Art. 326 c.p. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

*"Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.*

*Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni".*

#### **Brevi cenni**

Si tratta di fattispecie di reato che – analogamente alla maggior parte dei reati richiamati nel presente PPC - vedono come soggetto attivo necessario il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio. Pertanto, nel caso in cui la condotta di rivelazione o utilizzazione non sia riferibile ad un funzionario pubblico, i delitti in esame non risultano ipotizzabili (al più, ricorrendone i presupposti, sarà ravvisabile il diverso reato di rivelazione di segreti scientifici o industriali ovvero di rivelazione di segreto professionale di cui, rispettivamente, agli articoli 623 e 622 c.p.).

In mancanza della predetta qualifica pubblicistica dell'autore proprio del reato residua, in ogni caso, un indubbio rilievo della condotta ai fini del presente PPC in quanto concretante un fatto di "cattiva amministrazione" (nell'accezione più volte richiamata sopra).

Affinché possa dirsi integrato il delitto di rivelazione di segreti di ufficio non è richiesto che dalla violazione del segreto sia derivato un danno per la Pubblica Amministrazione: è sufficiente che la rivelazione del



segreto sia tale da poter cagionare nocumento all'interesse tutelato.

Va detto che l'art. 13 del Codice dei contratti pubblici prevede, oltre ad alcune ipotesi di differimento del diritto di accesso agli atti, la ricorrenza del reato di cui all'art. 326 c.p. in relazione ad alcune ipotesi specifiche (rivelazione dell'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte prima della scadenza del termine di presentazione, rivelazione dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito per procedure ristrette o negoziate, rivelazione delle offerte prima dell'approvazione dell'aggiudicazione, dei segreti tecnici o commerciali dichiarati dagli offerenti, dei pareri legali in merito alla soluzione di liti in corso o potenziali ricevuti dai concorrenti, del contenuto delle relazioni del direttore dei lavori o dell'organo collaudatore su domande o riserve formulate dall'esecutore del contratto).

Il reato in commento può concorrere con quello di corruzione quando la rivelazione del segreto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale avvenga dietro compenso in denaro o altra utilità.

Tra il reato di cui all'art. 326 comma 3 c.p. e il reato di cui all'art. 325 c.p. intercorre un rapporto di specialità che comporta l'esclusiva applicabilità di quest'ultimo quando la condotta abbia ad oggetto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali.

#### Art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

*“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.*

*Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”.*

#### **Brevi cenni**

Il delitto di cui all'art. 328 c.p. è fattispecie plurioffensiva, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della Pubblica Amministrazione, anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione, dal ritardo o dal rifiuto dell'atto amministrativo dovuto. La connotazione “indebita” del rifiuto richiesta dalla norma sussiste quando risulti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio non abbia esercitato una discrezionalità tecnica, ma si sia sottratto alla valutazione dell'urgenza dell'atto di ufficio; la discrezionalità tecnica non deve trasmodare in arbitrio, il che accade quando non risulti, in alcun modo, sorretta da un minimo di ragionevolezza.

#### Art. 331 - Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità.

*“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro.*

*I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente”.*

#### **Brevi cenni**

Risponde di tale reato chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del





servizio.

Interrompere il servizio significa impedire che lo stesso si svolga regolarmente. Sospendere il lavoro significa cessare temporaneamente l'attività.

Il turbamento della regolarità del servizio è l'evento del reato.

#### Art. 346 c.p. - Millantato credito

*“Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 516 euro a 3.098 euro, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare”.*

#### Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.*

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale*

*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

*Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.*

*Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.*

#### **Brevi cenni**

Tra le due fattispecie, all'evidenza, sussiste una notevole affinità strutturale tanto che la Corte di Cassazione (Sez. VI 28 novembre 2014, n. 51688) ha recentemente chiarito che “le condotte di colui che, vantando un'influenza effettiva verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, condotte finora qualificate come reato di millantato credito ai sensi dell'art. 346, commi 1 e 2, c.p., devono, dopo l'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, in forza del rapporto di continuità tra norma generale e norma speciale, rifluire sotto la previsione dell'art. 346 bis c.p., che punisce il fatto con pena più mite”.

L'art. 346 bis c.p. è stato introdotto nel 2012 con l'obiettivo di reprimere le attività di mediazione illecita poste in essere in cambio della dazione o della promessa indebita di denaro o di altro vantaggio patrimoniale ed, in particolare, condotte propedeutiche a successivi accordi corruttivi. Con riferimento al delitto di corruzione, il reato di traffico di influenze vede l'elemento di differenziazione principale nella causa del 'prezzo': “il delitto di traffico di influenze, di cui all'art. 346 bis c.p., (norma introdotta dall'art. 1, comma 75, l. n. 190 del 2012) si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico” (Cass. Pen. Sez. VI 27 giugno 2013, n. 29789).



#### Art.353 c.p. - Turbata libertà degli incanti

*“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.*

*Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.*

*Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà”.*

#### Art. 353 bis c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.*

#### Art. 354 c.p. - Astensione dagli incanti.

*“Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro”.*

#### **Brevi cenni**

Si tratta, all'evidenza, di fattispecie di reato di spiccata sensibilità in ottica anticorruzione.

La figura delittuosa di cui all'art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti meglio conosciuta nel linguaggio comune come “turbativa d'asta”) può essere realizzata attraverso una molteplicità di condotte tipizzate a priori dal legislatore: violenza o minaccia, doni o promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti. La turbativa attuata mediante “mezzi fraudolenti” è quella che offre maggiori spazi interpretativi (a differenza delle altre, individua infatti una possibile modalità realizzativa molto sfumata e comprensiva). Così, ad esempio, integrano i ‘mezzi fraudolenti’ anche il semplice mendacio sempreché provenga dagli organi addetti ai pubblici incanti o preposti ad una qualsiasi fase dell'iter formativo del relativo procedimento concorsuale (Cass. Pen. Sez. VI 11 giugno 1993, n. 8259). Secondo la Corte di Cassazione varrebbe ad integrare il mezzo fraudolento di cui all'art. 353

**c.p.** anche l'offerta in ribasso assolutamente anomala ed economicamente del tutto ingiustificata, effettuata nella consapevolezza che essa concorra in modo del tutto prevalente a determinare a livello minimo la cosiddetta offerta media, idonea ad identificare l'aggiudicatario della gara. In particolare, sono riconducibili alla categoria di altri mezzi fraudolenti:

- il discredito della cosa che forma oggetto della gara o dell'ente che l'ha indetta;
- la soppressione dei mezzi di pubblicità della gara;
- l'induzione di altre persone a formare una società per l'acquisto di beni subastali al fine di non farle partecipare alla gara per concorrervi poi da solo e rendersi in tal modo aggiudicatario;
- le condotte fraudolente consistenti nel procurarsi la conoscenza del prezzo minimo o massimo, stabilito segretamente dall'autorità nell'incanto a offerte segrete, o del prezzo offerto mediante schede segrete da altri concorrenti;



- il mendacio sull'idoneità dell'offerta, contenuto in un parere di organi preposti ad una fase qualsiasi dell'iter del procedimento;
- un'offerta al ribasso assolutamente anomala ed economicamente ingiustificata, diretta solo a far determinare a livello minimo la cosiddetta offerta media.

Per "collusione" deve invece intendersi un accordo clandestino finalizzato ad alterare o eludere, anche tramite il contegno omissivo di taluno dei partecipanti alla gara, il normale svolgimento dell'incanto o della licitazione.

Sebbene stando al dato testuale le condotte fatte oggetto di sanzione penale dall'art. 353 c.p. debbono essere tenute in occasione di un pubblico incanto ovvero di una licitazione privata, secondo la Corte di Cassazione il delitto in questione risulta configurabile anche in caso di turbativa di 'gara ufficiosa' espletata in vista del conferimento di un incarico a trattativa privata nel caso in cui detta gara risulti 'procedimentalizzata' nel senso che il relativo espletamento sia soggetto a regole predefinite cui debbono sottoporsi sia i privati, sia la PA ai fini dell'individuazione del contraente assegnatario. Più in generale la Corte di Cassazione ritiene di poter fare applicazione dell'art. 353 c.p. anche alle cd. 'gare di consultazione' inerenti a una trattativa privata autoregolamentata dalla PA mediante forme procedurali attuative di un meccanismo selettivo delle offerte.

Quanto al momento in cui può realizzarsi una turbativa penalmente rilevante della gara la giurisprudenza segue un orientamento 'comprensivo': la condotta punibile, dunque, può essere tenuta anche in un momento cronologicamente diverso da quello in cui si svolge la gara sempreché causalmente efficiente rispetto alla alterazione del risultato finale della stessa.

Di seguito si elenca qualche ipotesi esemplificativa in relazione alla quale è stata ritenuta integrata la fattispecie in querela:

- individuazione, da parte del preposto, delle imprese da invitare alla gara individuate sulla scorta della relativa disponibilità ad accordi spartitori e della possibilità di predefinire le offerte mediante contatti ad hoc;
- ripartizione tra gli associati delle concessioni messe a concorso e utilizzazione da parte degli offerenti delle cifre segrete fornite dal Pubblico Ufficiale preposto;
- componenti la commissione di gara d'appalto che alterino l'offerta durante lo svolgimento della gara determinando, per l'effetto, l'assegnazione dei lavori ad una determinata impresa;
- presidente della commissione giudicatrice della gara d'appalto che non impedisca al dipendente di fornire le informazioni necessarie ad orientare l'offerta per l'aggiudicazione dell'appalto.

Quanto ai possibili autori delle condotte di reato di turbativa d'asta va precisato che – secondo la giurisprudenza – incombe sui soggetti preposti ai pubblici incanti il dovere giuridico di impedire inquinamenti dell'esito della gara: pertanto tali soggetti sono penalmente responsabili (a titolo di concorso omissivo in reato commissivo da altri realizzato) nel caso in cui – pur essendo consapevoli di condotte di turbativa tenute da altri – non si attivino per evitare che l'iter concorsuale venga portato a compimento (è il caso, ad esempio, in cui il responsabile di una gara, consapevole della sussistenza di una collusione tra i partecipanti, non aveva impedito l'aggiudicazione dell'appalto cui la gara era finalizzata).

Quanto ai rapporti tra le diverse fattispecie qui in commento si rileva come il reato di astensione dagli incanti di cui all'art. 354 c.p. sanziona la realizzazione di condotte di turbativa di cui all'art. 353 c.p. attuate mediante condotta omissiva 'pura'. Laddove la condotta non si limiti ad un contegno omissivo 'puro' ma si risolva in una compartecipazione alla condotta illecita dell'autore della turbativa ricorre una ipotesi di concorso di persone nel reato di cui all'art. 353 c.p. (fattispecie che può ricorrere quando il soggetto che si determina all'astensione abbia colluso con l'autore della turbativa istigandolo o sollecitandolo a



retribuirlo in cambio dell'astensione).

È possibile ipotizzare, peraltro, un concorso di reati tra il delitto di turbativa d'asta e quello di rivelazione di segreti d'ufficio; in questo senso, anzi, si osserva che "la forma più diffusa di collusione" rilevante ai fini dell'art. 353 c.p. può essere, nella realtà, proprio quella della rivelazione del contenuto delle schede segrete ove sono identificati i coefficienti (minimi e/o massimi) di ribasso delle offerte.

Venendo, infine, all'elemento soggettivo richiesto dalle tre disposizioni in commento si tratta del dolo generico, cioè a dire la consapevolezza e volontà di turbare la gara (ovvero di turbare il procedimento diretto a stabilire il contenuto del bando ovvero di astenersi dalla gara in conseguenza di denaro o altra utilità) attraverso la condotta posta in essere.

Quanto al delitto di turbata libertà degli incanti il Codice penale prevede – al secondo comma dell'art. 353 c.p. – un'aggravante speciale costituita dal fatto che il colpevole "è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni". Secondo la giurisprudenza di legittimità lo status di 'preposto' - cui fa riferimento il comma secondo dell'art. 353 c.p. - è riferibile non solo a chi concretamente presiede la gara ma anche a chi svolga funzioni essenziali ai fini del pubblico incanto o licitazione privata.

#### Art. 355 c.p. - Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.

*"Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 103 euro.*

*La pena è aumentata se la fornitura concerne:*

- 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;*
- 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;*
- 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.*

*Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da 51 euro a 2.065 euro.*

*Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura".*

#### Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture.

*"Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.*

*La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente".*

#### **Brevi cenni sulle fattispecie**

Il delitto di cui all'art. 355 c.p. (inadempimento di contratti di pubbliche forniture) è sanzionato sia a titolo di dolo, sia a titolo di colpa (cfr. comma terzo dell'art. 355 c.p.). Sotto questo profilo si tratta di ipotesi di reato 'eccezionale' (insieme a quella di cui all'art. 335 c.p.) avuto riguardo al panorama degli altri illeciti rilevanti ai fini del Piano di Prevenzione della Corruzione, tutti consistenti in delitti esclusivamente dolosi (reati, cioè, sanzionati solo nel caso in cui il soggetto agente si rappresenti e intenda positivamente realizzare la condotta nonché l'evento costituente conseguenza ultima della sua azione).



Il reato colposo è fattispecie invece contrassegnata dal fatto che l'evento (cioè, la risultante dalla condotta) – anche se preveduto – non è voluto dal soggetto agente essendo piuttosto il frutto di negligenza o imperizia.

Tornando al delitto di cui all'art. 355 c.p. è – ad esempio - concepibile un inadempimento colposo di un contratto di pubbliche forniture nel caso di assunzione dell'obbligo contrattuale da parte di soggetto in realtà non in condizione di rendere il servizio (a cagione, ad esempio, di carente capacità tecnica).

Ciò detto, tenuto conto della ratio complessiva della Legge n. 190/12, del riferimento cruciale ed assorbente nello stesso contenuto al concetto di 'corruzione' nonché delle posizioni interpretative enunciate dall'A.N.A.C. pare dubbio ritenere la fattispecie colposa rilevante ai fini del presente PPC. Peraltro, non è agevole ipotizzare una casistica rilevante in capo al Centro (tenuto conto altresì che il soggetto attivo del reato può essere solo il fornitore, ovvero il subfornitore o il mediatore o, infine, il rappresentante del fornitore). Più facile, invece, rinvenire occasioni applicative alla realtà del Centro del delitto di frode in pubbliche forniture (di cui all'art. 356 c.p.). Si pensi, ad esempio, alla consapevolezza, in capo a personale colluso del Centro che prenda parte all'iter di aggiudicazione di un appalto di forniture, della mancanza delle caratteristiche tecniche messe a gara in relazione ai prodotti oggetto di futura fornitura da parte dell'impresa appaltatrice.

Art. 334 c.p. - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

*“Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 516 euro.*

*Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 30 euro a 309 euro se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.*

*La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a 309 euro, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia”.*

Art. 335 c.p. - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

*“Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.”*

### **Brevi cenni**

Il delitto di cui all'art. 334 può essere commesso solo dal custode delle cose sottoposte a sequestro eventualmente in concorso con soggetti terzi. L'uso del bene sequestrato (e ad onta del sequestro) costituisce condotta punibile ai sensi dell'art. 334 c.p.: si pensi all'utilizzo di una autovettura sottoposta a sequestro (sempreché dalla circolazione derivi una usura del veicolo). Ancora: si pensi al caso di costruzione abusiva, qualora l'autore della medesima, pur consapevole del provvedimento di sequestro, continui i lavori, installando finestre, porte, etc. La possibile rilevanza (astratta) della fattispecie di cui all'art. 334 c.p. può ravvisarsi nel caso di sequestro disposto dall'Autorità Giudiziaria in un cantiere (nel caso, ad esempio, di



un incidente sul lavoro) e di utilizzo della *res* sequestrata ovvero del cespite da parte dell'impresa per l'impiego in diverso cantiere. Quanto alla fattispecie colposa di cui all'art. 335 c.p. valgono, *in utilibus*, le considerazioni già espresse *supra* (con riferimento ad altra fattispecie colposa – sub specie il reato di 'Inadempimento colposo di contratti di pubbliche forniture'). Il concorso di soggetto intraneo al Centro può astrattamente ipotizzarsi a livello di contributo casuale commissivo (es. aiuto nella rimozione materiale della cosa sottoposta a sequestro allo scopo di favorire il proprietario della stessa).

Art. 476 c.p. – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

*“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

*Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”.*

Art. 477 c.p. – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

*“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.*

Art. 478 c.p. – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti

*“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.*

*Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”.*

Art. 479 c.p. – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

*“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.”*

Art. 482 c.p. – Falsità materiale commessa dal privato

*“Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale [357] fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”.*

Art. 483 c.p. – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

*“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.*



*Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.*

Art. 488 c.p. – Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali  
*“Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private. Ai casi di falsità”.*

Art. 489 c.p. – Uso di atto falso

*“Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”.*

Art. 490 c.p. – Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

*“Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.*

*Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente”*

Art. 492 c.p. – Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

*“Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”.*

Art. 493 c.p. – Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio

*“Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio [358], relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.*

## **Brevi cenni**

È di immediata evidenza come molte delle fattispecie di falso sopra richiamate possano conoscere frequente occasione applicativa con riferimento alla consueta operatività aziendale del Centro.

Così, ad esempio, il delitto di falso materiale e/o ideologico in atto pubblico (articoli 476 e 479 c.p.) può essere astrattamente realizzato in occasione della verbalizzazione delle operazioni da parte della commissione giudicatrice di una gara d'appalto.

Può, così, ipotizzarsi a carico dei componenti la commissione di gara il delitto di falso ideologico di cui all'art. 479 c.p. nel caso, ad esempio, di falsa attestazione nei verbali di gara del giudizio relativo all'attribuzione del punteggio da assegnare alle singole offerte presentate dai concorrenti, ovvero in sede di assunzione di personale.

Quanto ai soggetti privati partecipanti ad una gara d'appalto può trovare applicazione lo specifico reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) ogni qualvolta rilascino dichiarazioni mendaci nelle dichiarazioni sostitutive prodotte per partecipare alla gara. È, inoltre, ravvisabile il delitto di cui all'art. 483 c.p. nella condotta di chi – in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio – attesti falsamente di non aver subito condanne penali (così Cass. Pen. sez. V 16 aprile 2009, n. 25469). Infine, è riconducibile all'art. 483 c.p. la condotta del legale rappresentante di una società di capitali, il quale attesti falsamente – in sede di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda



di partecipazione ad una gara per l'affidamento di lavori pubblici – l'insussistenza di cause di esclusione previste dalla legge (Cass. Pen. Sez. V 2 ottobre 2008, n. 40374)<sup>11</sup>. Nelle ipotesi qui prospettate non è dato ravvisare alcuna responsabilità penale dei soggetti intranei al Centro che, in buona fede, ricevano dichiarazioni mendaci (potendo sorgere, al più, una responsabilità ad esclusivo carico del privato anche per l'ulteriore delitto di cui all'art. 479 c.p. come di seguito illustrato).

Sempre in capo al privato può ipotizzarsi il caso di falsificazione del DURC (da parte di azienda che non si trovi in regola con i versamenti a INAIL, INPS o Cassa Edile): in tale evenienza è ipotizzabile a carico del privato (e, nell'esempio fatto, esclusivamente nei suoi riguardi) il reato di cui agli articoli 482 e 477 del codice penale, (ovvero il delitto di falsità materiale commessa da privato in certificati o autorizzazione amministrative apparendo pacifica la natura di certificazione amministrativa spettante al DURC<sup>12</sup>).

Viene poi in considerazione il falso ideologico in atto pubblico cd. 'per induzione', cioè il falso ideologico realizzato dal pubblico ufficiale in atto pubblico a ciò indotto in conseguenza di errore incolpevole generato da artificiosa prospettazione proveniente dal privato.

E' evidente come nel caso di falso in atto pubblico per induzione (del quale è chiamato a rispondere sul piano penale il solo privato e non anche il Pubblico Ufficiale indotto in errore incolpevole in conseguenza dell'inganno proveniente dal primo) non sia ravvisabile, ai fini del presente PPC, una condotta di 'maladministration' di un qualche rilievo riferibile al Pubblico Ufficiale.

Diverso è, invece, il caso in cui il Pubblico Ufficiale, perfettamente consapevole della artificiosa dichiarazione del privato, prosegua nell'iter amministrativo che si concluda con l'aggiudicazione dell'appalto a favore dell'autore materiale del mendacio: in questa evenienza, infatti, il concorso del pubblico ufficiale nel reato di falso è, infatti, pacifico.

La natura di 'atto pubblico' – ai sensi degli articoli 476 e 479 c.p. – è stata inoltre riconosciuta al certificato di collaudo relativo alla esecuzione dei lavori appaltati dalla P.A. ed ai S.A.L., libretti delle misurazioni e registri di contabilità di cantiere relativi ai lavori appaltati dalla P.A.

#### Art. 361 c.p. – Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

*"Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 e euro 516.*

*La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.*

*Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa".*

#### Art. 362 c.p. – Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

---

<sup>11</sup> In materia di appalti pubblici la casistica giurisprudenziale relativa all'art. 483 c.p. è davvero rilevante. Si veda, ad esempio, per ulteriori applicazioni della norma in questione Cass. Pen. sez. V 15 aprile 2003, n. 22880 (in relazione alla falsa dichiarazione relativa alla regolarità dei pagamenti dei contributi verso la cassa edile allegata all'offerta per l'aggiudicazione di un appalto pubblico).

<sup>12</sup> In questo senso si veda, ad esempio, Tribunale Firenze 13 gennaio – 4 febbraio 2009 (inedita): i DURC "falsificati sono copia di documenti provenienti da un Ente Pubblico, che è l'unico che può certificare la regolarità contributiva della ditta. Il fatto che la falsificazione sia stata effettuata da un privato e non da un P.U. non esime l'imputato da responsabilità penale per effetto dell'applicazione dell'articolo 482 c.p.". Nello stesso senso si veda anche Tribunale Torino 2 aprile 2011 (anch'essa inedita).





*“L’incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all’Autorità indicata nell’articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino ad euro 103.*

*Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l’esecuzione del programma definito da un servizio pubblico”.*

### **Brevi cenni.**

Si tratta di due ipotesi delittuose sanzionate con la sola pena pecuniaria (salvo il caso disciplinato dal secondo comma dell’art. 361 c.p.) mediante le quali il legislatore ha inteso tutelare il regolare funzionamento della giustizia (penale) ed, in particolare, l’acquisizione della *notitia criminis* da parte della Procura della Repubblica.

#### Art. 28 - Corruzione dei revisori

*“I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l’utilità.*

*Il responsabile della revisione legale e i componenti dell’organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, i quali, nell’esercizio della revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico o delle società da queste controllate, fuori dei casi previsti dall’articolo 30, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l’utilità.*

*Si procede d’ufficio”.*

#### Art. 30 - Compensi illegali

*“Il responsabile della revisione legale e i componenti dell’organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro mille a euro centomila.*

*La stessa pena si applica componenti dell’organo di amministrazione, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione legale che hanno corrisposto il compenso non dovuto”.*

### **Brevi cenni**

Si tratta di fattispecie di reato astrattamente rilevanti atteso che il Centro è soggetto a revisione legale dei conti. La corresponsione o la promessa di utilità corruttiva, al pari della corresponsione di compensi non dovuti costituiscono poi condotte certamente ‘corruttive’ nell’accezione rilevante ai fini della Legge n. 190/12.

## **5. DESTINATARI E FIGURE COINVOLTE NELL’ATTUAZIONE DEL PPC**

I Destinatari del presente PPC sono:

- il personale del Centro (per tale intendendosi anche eventuali lavoratori operanti in regime di distacco, collaboratori a progetto, stagisti, lavoratori interinali);
- i componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione;



- i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i consulenti del Centro;
- i soggetti legati al Centro da contratti di fornitura e/o servizi.

I soggetti terzi (consulenti, fornitori, partner commerciali) risultano destinatari del presente PPC nei limiti di quanto espressamente formalizzato in specifiche clausole contrattuali.

È fatto obbligo ai destinatari di osservare scrupolosamente i precetti e le disposizioni contenute nel presente Piano di Prevenzione della Corruzione. I trasgressori saranno sanzionati secondo quanto previsto dal sistema disciplinare.

#### **Figure coinvolte nell'attuazione del PPC**

Tutti i dipendenti delle strutture interessate dall'attività svolta dal Centro sono responsabili in relazione all'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione con riferimento ai compiti loro rispettivamente demandati.

In particolare, gli attori coinvolti nei processi per la prevenzione del rischio di fenomeni corruttivi sono:

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione (il 'CdA'), il quale:

- nomina il Responsabile per la prevenzione della corruzione;
- adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione elaborato da quest'ultimo nonché i relativi aggiornamenti;
- segnala al Responsabile per la prevenzione della corruzione ogni violazione del PPC, delle procedure ad esso allegate (o dalle medesime richiamate), del Codice Etico o del Modello organizzativo di cui venga a conoscenza;
- adotta tutti i provvedimenti di carattere generale e specifico che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione
- osserva scrupolosamente il Piano di Prevenzione della Corruzione, il Codice Etico, il Modello Organizzativo e le procedure ad essi allegate.

il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (il 'RPC'), il quale:

- redige il Piano di Prevenzione della Corruzione ("PPC") che sottopone, poi, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- cura gli aggiornamenti del medesimo;
- controlla (costantemente nel tempo) lo stato di attuazione del PPC e la sua idoneità;
- propone le modifiche al medesimo nel caso di accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute o di mutamenti dell'organizzazione;
- intrattiene con gli OIV i flussi informativi (cd. 'segnalazioni') e l'invio della documentazione periodica;
- individua, tenuto anche conto delle proposte in tal senso formulate dai Dirigenti, il personale del Centro da inserire nei corsi del programma di formazione 'anticorruzione';
- verifica l'osservanza delle misure alternative al principio di rotazione negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- vigila sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica sul sito web del Centro una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette al Consiglio di amministrazione in ossequio a quanto previsto dalla Legge n. 190/2102.

A fronte dei compiti assegnati, la legge n. 190 del 2012 prevede che "la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità



dirigenziale" (rif. art. 1, comma 8).

La stessa legge prevede che in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile della prevenzione della corruzione risponda ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni (responsabilità dirigenziale), nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano, di aver adottato le procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti sulla scorta di quanto prescrivono i commi 9 e 10 e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano (art. 1, comma 12)

Inoltre, qualora siano accertate ripetute violazioni delle misure di prevenzione individuate dal Piano, il responsabile della prevenzione della corruzione ne risponde in via presuntiva, sotto il profilo dirigenziale e, per omesso controllo, sotto il profilo disciplinare (art. 1, comma 14).

Nel caso di avvio del procedimento disciplinare, al responsabile non può essere inflitta una sanzione inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese a un massimo di sei mesi.

La previsione di questa responsabilità rende naturalmente necessaria la creazione del collegamento tra adempimento e obiettivi dirigenziali in sede di definizione degli obiettivi.

#### I dirigenti ed i Responsabili dei vari Uffici del Centro:

- quali dipendenti del Centro sia pure in posizione apicale, sono tenuti, anzitutto, all'osservanza delle regole dettate per tutto il personale dipendente;
- devono segnalare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione i dipendenti da inserire nei corsi del programma di formazione 'anticorruzione';
- garantiscono il monitoraggio delle situazioni di conflitto di interessi del personale;
- collaborano con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione alla predisposizione della relazione annuale sui risultati del monitoraggio e delle azioni;
- svolgono attività informativa nei confronti del RPC partecipando anche al processo di individuazione, valutazione e gestione del rischio corruttivo;
- svolgono attività divulgativa e informativa a beneficio del personale loro assegnato.

#### Tutti i dipendenti del Centro:

- sono tenuti, anzitutto, a conoscere il Piano di Prevenzione della Corruzione, il Codice Etico, il Modello Organizzativo e le procedure ad essi allegate e ad osservarli;
- debbono, inoltre, redigere specifica dichiarazione volta a rendere note possibili situazioni di conflitto di interesse;
- nel caso in cui una situazione di conflitto di interesse concretamente sorga essa dovrà immediatamente essere comunicata per iscritto al RPC nonché al Responsabile gerarchicamente superiore;
- qualora il conflitto riguardi quest'ultimo la segnalazione è dovuta con riporto al livello gerarchico superiore;
- garantiscono piena collaborazione al RPC nell'ambito delle attività svolte da questi in ottica 'anticorruzione';
- sono tenuti a segnalare al proprio superiore gerarchico, al RPC ed all'Organismo di Vigilanza le fattispecie di illecito (anche potenziali o tentate) di cui siano a conoscenza giorno in ragione del rapporto di lavoro o in occasione del medesimo e che possano riguardare il Centro (fermo restando l'eventuale obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria);
- sono tenuti a segnalare al superiore gerarchico e al RPC ogni anomalia riscontrata, ovvero di cui vengano a



conoscenza, riferibile al Centro qualificabile come fatto di “cattiva amministrazione” anche se non costituente illecito penale.

## 6. MISURE OBBLIGATORIE AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012

### 6.1. Sistema disciplinare

L'adozione di un apparato disciplinare, volto a sanzionare la violazione delle regole di condotta enunciate nel presente PPC, nelle procedure ad esso allegate (o dalle medesime richiamate), nel Codice di Comportamento, nel Modello organizzativo e nel Programma per la Trasparenza e l'Integrità, assume rilievo cruciale per assicurare effettività al sistema preventivo 'anticorruzione'.

In particolare, le sanzioni disciplinari poste a presidio dell'osservanza dei precetti enunciati nel Piano di Prevenzione della Corruzione debbono trovare applicazione al verificarsi di qualsiasi violazione significativa del PPC, delle procedure ad esso allegate (o dalle medesime richiamate) e del Codice di Comportamento anche a prescindere dalla riconducibilità della condotta disciplinarmente rilevante ad uno specifico reato.

L'azione disciplinare dovrà, altresì, essere attivata nel caso di infrazione del Modello organizzativo del Centro (e delle procedure ad esso allegate) in tutte le ipotesi in cui la condotta pur risultando priva di rilievo disciplinare ai sensi di quanto previsto dalla norma 231/01, o comunque del presente Piano, si concreti in un fatto di '*maladministration*' anche penalmente irrilevante ma sanzionabile in ottica 'anticorruzione'.

Il sistema disciplinare adottato dal Centro quale strumento a presidio dell'osservanza degli strumenti adottati dal Centro per prevenire fenomeni illeciti si ispira a principi di gradualità e proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta disciplinarmente rilevante e conosce l'*iter* di seguito illustrato.

Il RPC acquisita la notizia dell'intervenuta violazione del PPC, di una procedura al medesimo allegata, del Codice Etico, (o del Modello organizzativo nel caso di rilievo della violazione esclusivamente ai fini 'anticorruzione') svolge una prima attività di valutazione esclusivamente focalizzata sul contenuto della segnalazione ricevuta. Tale attività può condurre all'eventuale destinazione della denuncia/ notizia di commissione di illecito disciplinare in ipotesi di manifesta irrilevanza della stessa<sup>13</sup>.

Tale istruttoria non costituisce sotto profilo alcuno 'procedimento disciplinare' ai sensi del CCNL di riferimento.

Nel caso in cui il RPC ritenga di destinare la notizia/denuncia per manifesta infondatezza, procede ad archiviazione della medesima nonché all'annotazione motivata posta a sostegno della destinazione trasmettendo copia di entrambe, per conoscenza, agli OIV e al CDA, e all'eventuale Organismo di Vigilanza che verrà nominato in seguito all'elaborazione del MOG, a seconda della competenza per materia.

Nel caso in cui il RPC ravvisi possibile rilievo disciplinare della notizia/segnalazione trasmette senza ritardo la documentazione ai medesimi soggetti sopra indicati, ognuno per competenza. In ipotesi di possibile rilievo disciplinare della condotta ai soli fini 'anticorruzione' (condotta consistente in un illecito penale di esclusivo interesse 'anticorruzione' ovvero integrante illecito penale presupposto censito ai fini 231/01 ma privo delle connotazioni dell'interesse o vantaggio per la società ovvero, ancora, fatto di cattiva amministrazione) il RPC comunica senza indugio la segnalazione/notizia, unitamente all'eventuale documentazione di riferimento:

---

<sup>13</sup> Es. segnalazione che, a dispetto della formale intitolazione/rubricazione, riguarda questioni assolutamente non pertinenti ovvero concerne aspetti della vita privata di un destinatario del sistema anticorruzione in nessun modo significative ai fini disciplinari ovvero assolutamente generica e del tutto non riscontrata e riscontrabile.



- al Segretario Generale ed al Responsabile Personale ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente ovvero l'attivazione dei rimedi di carattere contrattuale nei confronti degli altri destinatari del PPC;
- al Consiglio di Amministrazione per quanto eventualmente di competenza;
- alla Procura della Repubblica per quanto eventualmente di competenza;
- all'A.N.A.C. per quanto concerne il PPC.



## 6.2. Tutela del dipendente che segnala gli illeciti

Il whistleblowing è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui il Centro intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente che segnala degli illeciti, prevedendo che, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico e/o al Responsabile Anticorruzione condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente ai vertici del Centro ed al RPC in qualsiasi forma.

Questi dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

Vista la decisione del Consiglio dell'Autorità del 30 maggio 2023 con cui è stato approvato lo schema delle «Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne» e disposta la pubblicazione sul sito istituzionale di ANAC per la consultazione pubblica dal 1° al 15 giugno 2023, il Centro intende emettere apposito documento (cd. Whistleblowing Policy) con lo scopo di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni. In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla suddetta Policy sarà quello di fornire al *whistleblower* chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

La procedura è in fase di definizione e verrà elaborata nel rispetto della Delibera n°311 del 12 luglio 2023 di ANAC.

La segnalazione è strumento preventivo con un forte valore civico.

La Legge 179/2017 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* disciplina la segnalazione di attività illecite nell'Amministrazione Pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza. La nuova normativa, in sintesi, prevede che colui che (nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione) segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a misure organizzative aventi ripercussioni negative, dirette o indirette, sulle sue condizioni di lavoro. Il 4 dicembre 2018 è entrato in vigore il Regolamento ANAC sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità nei confronti dei soggetti che hanno in qualsiasi modo discriminato i “whistleblowers”. Il Regolamento precisa che sono misure discriminatorie tutte quelle individuate, adottate in conseguenza della segnalazione di reati o irregolarità di cui allo stesso comma 1 della Legge 179/2017 aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro del segnalante.



### 6.3. Il Codice di comportamento

Il codice comportamento rappresenta uno degli strumenti essenziali del Piano di prevenzione della corruzione, poiché le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa. Il Codice va adottato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo su proposta del RPC.

Sull'argomento, il PNA dispone di tener conto delle linee guida della ANAC, di condividerne i contenuti con la partecipazione dei Fondatori; di prevedere regole comportamentali specifiche e calibrate sulle diverse professionalità. L'approccio è concreto e chiaro in modo da far comprendere con facilità il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni critiche. **Devono essere programmate adeguate iniziative di formazione.**

L'osservanza del Codice deve essere anche estesa ai collaboratori esterni a qualsiasi titolo, prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi. Per le violazioni delle regole del personale dipendente devono essere indicate con chiarezza quali sono le autorità competenti allo svolgimento del procedimento e all'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Con DPR 62/2013 è stato emanato il "Regolamento recante codici di comportamento dei dipendenti pubblici", che definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti a osservare.

La Fondazione, unitamente alla procedura del whistleblowing è in procinto di redigere un nuovo codice di comportamento e codice Etico nel rispetto delle linee Guida Anac.

### 6.4. Formazione del personale

La Legge 190/2012 prescrive che il Responsabile della prevenzione della corruzione individui le unità di personale e collaboratori chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti al rischio che siano commessi reati di corruzione allo scopo di inserirli in appositi e idonei percorsi formativi.

**A tal fine, la normativa in questione prevede che il Responsabile della prevenzione della corruzione provveda a definire, entro i termini previsti per l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti sopra citati.**

Ciò posto, prioritariamente dovrà essere assicurata la formazione dello stesso Responsabile della prevenzione della corruzione e dei Responsabili cui fanno capo le strutture e gli Uffici particolarmente esposti al rischio di corruzione.

La formazione dovrà essere assicurata, in primo luogo da strutture interne alla Fondazione coinvolgendo gli Uffici competenti per la formazione del personale e dei collaboratori.

### 6.5. Controllo e prevenzione del rischio

Il presente Piano è destinato a tutto il personale dipendente della Fondazione, sia a tempo indeterminato che determinato, ivi compreso quello distaccato assegnato alla Fondazione da altri enti, professionisti e consulenti esterni con incarichi in aree ritenute sensibili ai sensi del presente piano.

Verranno, pertanto, applicate le misure idonee a garantire il rispetto delle prescrizioni contenute in questo Piano Triennale e delle norme del Codice di Etico (o sistema di gestione della qualità e regolamenti interni e disposizioni organizzative), la cui diffusione, conoscenza e monitoraggio verrà effettuata a cura dell'Amministrazione in raccordo con il Responsabile della Prevenzione.



Dovranno, infine, essere previste forme di presa d'atto del Piano Triennale della Prevenzione da parte dei dipendenti, sia al momento dell'assunzione sia per quelli in servizio con cadenza periodica.

Ai fini del controllo e prevenzione del rischio, il Responsabile della prevenzione della corruzione coinvolgerà la Direzione della Fondazione, i Responsabili di funzione ed il personale addetto a svolgere le attività a più elevato rischio nelle azioni di analisi, valutazione, proposta e definizione delle misure preventive da adottare.

Per l'adempimento dei suoi compiti il Responsabile può in ogni momento:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti e ai professionisti e consulenti esterni con incarichi in aree ritenute sensibili ai sensi del presente piano su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità; richiedere ai dipendenti e ai professionisti e consulenti esterni con incarichi in aree ritenute sensibili ai sensi del presente piano che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio della Fondazione, al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi. Sulla base delle esperienze maturate nel primo anno di applicazione del piano, potrà essere prevista e regolamentata una procedura per le attività di controllo.

Il responsabile può tenere conto di segnalazioni non anonime provenienti da eventuali portatori di interesse, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configolino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

Ai fini della prevenzione della corruzione la legge n. 190 del 2012 prevede che vengano effettuati specifici monitoraggi e rilevazioni di dati, con particolare riguardo al conferimento di incarichi e contratti. Per detti dati si procederà alle comunicazioni previste dalla legge, in quanto applicabili anche alla Fondazione, e alla pubblicazione sul sito della Fondazione.

Sempre in materia di prevenzione, si sottolinea che il comma 17, dell'art. 1, della Legge 190/2012 prevede la possibilità di prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

## 6.6. Obblighi di informativa

Responsabili delle Strutture coinvolte nelle attività a maggior rischio sono tenuti a procedere:

- al monitoraggio, per ciascuna attività di loro competenza, del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti;
- al monitoraggio dei rapporti tra la Fondazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti della Fondazione.

**Tali dati devono essere trasmessi con cadenza annuale, entro il 30 novembre, al Responsabile della prevenzione della corruzione.**

Tutti i dipendenti e i professionisti e consulenti esterni con incarichi in aree ritenute sensibili ai sensi del presente piano sono tenuti a segnalare l'esistenza di comportamenti che possano eventualmente integrare, anche solo potenzialmente, casi di corruzione ed illegalità, ferma restando la responsabilità correlata alle ipotesi di calunnia e diffamazione.





A tal proposito, si rammenta che l'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001, introdotto dal comma 51 della legge n. 190/2012, prevede la tutela del dipendente che segnala tali fatti all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti o al superiore gerarchico.

### **6.7. Trasparenza ed accesso alle informazioni**

La definizione di Trasparenza è fornita dall'art.11 del Dlgs. 150/2009, come *"accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti allo scopo di favorirne forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità"* costituisce ora *"livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili"* ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

La legge 190/2012 prevede una serie di obblighi di pubblicazione nei siti *web* istituzionali relativamente alle seguenti informazioni:

- informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali (art. 1 comma 15);
- bilanci e conti consuntivi (art. 1 comma 15);
- autorizzazioni o concessioni (art. 1, comma 16);
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (art. 1 comma 16): in quest'ambito, sono da pubblicare: la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera/servizio/fornitura, l'importo delle somme liquidate (art. 1 comma 32);
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati (art. 1 comma 16);
- indirizzo di PEC (art. 1 comma 29).

Con riferimento al diritto di accesso ai documenti amministrativi, l'art. 1 comma 30, stabilisce l'obbligo per le amministrazioni di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti ed ai procedimenti amministrativi che li riguardano.

Si sottolinea inoltre che, considerata la stretta interrelazione tra gli adempimenti relativi alla trasparenza amministrativa e quelli previsti dalla Legge 190/2012 la Fondazione ha intrapreso come la pubblicazione dei Bilanci e dei dati concernenti l'affidamento di incarichi.

### **6.8. Rotazione degli incarichi**

La legge n. 190/2012 al comma 5, lett. *b*), nonché al comma 10, lett. *b*), prevede, quale ulteriore misura preventiva del rischio corruzione, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica, d'intesa con la Direzione e i Responsabili competenti, l'effettiva rotazione degli incarichi, tenuto ovviamente conto delle singole qualificazioni professionali possedute nell'ambito delle attività istituzionali.

La rotazione è di più facile realizzazione per le attività fungibili o comunque intermedie per le quali si



applicherà tale principio.

Mentre la rotazione è più difficile nell'ambito di attività altamente specializzate e fiduciarie, come certamente sono quelle ad elevato contenuto specialistico svolte nell'ambito della Fondazione, per le quali non si adotterà il sistema della rotazione.

Ad ogni buon conto, i sistemi di rotazione del personale e dei collaboratori addetti alle aree a rischio dovranno comunque garantire continuità e coerenza agli indirizzi già intrapresi e le necessarie competenze delle strutture.

## **7. SEZIONE TRASPARENZA E INTEGRITÀ.**

Il D.lgs. 97/2016 ha introdotto importanti modifiche nel sistema della trasparenza sotto il profilo organizzativo, per le quali il Centro ha avviato un complesso processo di tipo riorganizzativo per adeguarsi alle nuove normative, unitamente alle indicazioni e linee guida emanate dall'ANAC. Tale processo si può dire definito parzialmente per quanto attiene la rete dei referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, essendo in fase di individuazione le relative figure chiamate ad interfacciarsi con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Centro.

Attraverso la rete dei referenti il RPCT potrà più agevolmente impartire le indicazioni operative, al fine di svolgere una capillare ed uniforme attività di indirizzo agli uffici responsabili per l'elaborazione e la pubblicazione delle informazioni.

Il RPCT si coordinerà, inoltre, con il vertice amministrativo, al fine di richiedere l'esercizio di un eventuale impulso e controllo nei confronti dei propri uffici incaricati di alimentare la sezione di "Amministrazione Trasparente".

### **7.1. Metodologia utilizzata**

Nell'assolvere i suoi adempimenti in materia di trasparenza, e in particolare all'obbligo di pubblicazione sul proprio sito istituzionale di documenti, informazioni e dati, sull'organizzazione e sull'attività, in formato aperto, nella sezione "Amministrazione trasparente", il Centro ha condotto un'attività diagnostica dei documenti e atti esistenti così da poter provvedere alla pubblicazione.

A tal fine, in linea con la propria mission, alla luce del complesso normativo vigente e per garantire coerenza con il sistema di regole e procedure aziendali indispensabili per la diffusione di buone pratiche, il Centro ha previsto l'inserimento della Sezione trasparenza nell'ambito del presente PTPCT e ha nominato Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità.

Per rispondere alle novità introdotte dal citato decreto, il Centro ha intrapreso un percorso di condivisione e sensibilizzazione interno degli organi apicali, dei dirigenti e il personale sia in materia di trasparenza sia per il formato di pubblicazione dei dati di tipo aperto, volto, tra l'altro, ad aumentare la cultura dell'integrità, della trasparenza e della legalità.

Tutti i soggetti responsabili nel Centro dell'elaborazione e della pubblicazione dei dati e informazioni oggetto del decreto, nel corso di incontri periodici, sono stati sensibilizzati e hanno lavorato per la raccolta, realizzata con il coordinamento del referente della trasparenza.

Il Centro attiva specifiche sezioni di formazione e diffusione verso gli organi apicali, i dirigenti e il personale; interventi formativi che saranno contenuti nel piano formazione più generale intrapreso dal Centro.



## 7.2. Aspetti operativi

### PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI

Il Centro provvede alla pubblicazione sul portale istituzionale dei documenti, dati e informazioni per i quali il citato decreto ne prevede la pubblicità, nella sezione “Amministrazione trasparente”, organizzata in sottosezioni di primo e secondo livello.

Oltre alla pubblicazione, ovvero l’esposizione sul sito istituzionale delle informazioni previste dalla legge sull’organizzazione e le attività del Centro, sul sito è presente il documento di attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e la griglia di rilevazione, con le modalità di aggiornamento previste dalla legge. I medesimi documenti vengono inviati a scadenza alle OIV (Direzione Musei e MIC Direzione Servizi Educativi).

### AGGIORNAMENTO DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI

Il decreto legislativo n. 33/2013 e s.mi. ha individuato quattro diverse frequenze di aggiornamento dei dati pubblicati, secondo la tipologia: - cadenza annuale, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale; - cadenza semestrale, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente onerose in quanto la pubblicazione implica un notevole impegno, a livello organizzativo e di risorse dedicate; - cadenza trimestrale, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti; - aggiornamento tempestivo, per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell’immediatezza della loro adozione.

### MODALITÀ DI REVISIONE

Qualora dovessero intervenire successivi provvedimenti normativi ovvero nuove indicazioni e interpretazioni della normativa da parte degli Enti sopra richiamati o da parte della Regione Piemonte, il Centro provvederà con tempestività ad adeguare e implementare il sistema trasparenza adottato.

È onere del Responsabile per la trasparenza verificare l’esistenza di nuovi obblighi e provvedere di conseguenza agli adeguamenti necessari del presente documento.

### IL REFERENTE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ

Di seguito i compiti del referente per la trasparenza:

- verifica l’attuazione degli obblighi di pubblicazione in termini di completezza, chiarezza e aggiornamento dando riscontro periodico al Presidente e al Consiglio di Amministrazione, ovvero ogni qualvolta rilevi casi di inadempimento;
- garantisce il rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza e proposta di idonei processi e procedure interne di rilevazione e aggiornamento dei dati;
- raccoglie informazioni e segnalazioni interne.

### INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI PER LA TRASPARENZA PER ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI

*Per agevolare il rispetto degli obblighi di pubblicità il Centro ha individuato nel referente Affari Legali il soggetto incaricato di raccogliere le informazioni per l’aggiornamento delle pagine di competenza dell’Area di appartenenza e di collaborare con il Responsabile per la trasparenza e l’integrità al fine di garantire il puntuale adempimento degli obblighi di pubblicazione.*



CENTRO  
CONSERVAZIONE  
RESTAURO  
LA VENARIA REALE

FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI “LA VENARIA  
REALE”

Piano di Prevenzione della Corruzione

**ALLEGATO 1 – MAPPATURA DEL RISCHIO**



Una delle esigenze a cui il presente Piano attende è l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione in modo tale da poter attivare per esse specifici accorgimenti oltre ad assicurare dedicati livelli di trasparenza.

La conduzione dell'attività di risk assessment è stata espletata tenendo in considerazione i contenuti della Legge 190/2012 nonché le indicazioni formulate nell'ambito delle Determinazioni ANAC del 17 giugno 2015 e del 28 ottobre 2015.

L'art. 1, comma 9, lett. a) della Legge n. 190/2012 procede già ad una prima diretta individuazione, relativamente ai seguenti procedimenti:

- a. autorizzazione o concessione;
- b. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
- d. prove selettive per l'assunzione del personale a tempo indeterminato, a tempo determinato e con contratti di collaborazione a progetto e progressioni di carriera.
- e. Oltre a queste, la Fondazione ha individuato le seguenti ulteriori aree di attività, legate all'attività specifica svolta dal CENTRO:
  - f. gestione delle attività di ricerca;
  - g. gestione dell'attività di conservazione e restauro;
  - h. gestione dell'attività formativa;
  - i. gestione dei bandi di gara internazionali;

Le attività di cui sopra saranno oggetto di un'approfondita analisi nel corso dell'anno 2016, legata ai procedimenti connessi a tali ambiti, anche in collaborazione con le strutture organizzative coinvolte nei diversi processi.

*Per le aree identificate alle lettere b) e d) si evidenzia che le stesse sono in gran parte disciplinate da specifiche normative contrattuali di settore, anche di valenza nazionale, che prevedono già specifici oneri di trasparenza da attuarsi sia in corso di procedura sia al termine della stessa. Pertanto, nel corso del 2016 si procederà, in particolare, ad individuare e analizzare i procedimenti che, all'interno di tali processi (intesi come insieme di attività complesse che devono essere individuate e ordinate in maniera standardizzata) possono non essere completamente normati o standardizzati.*

Nella tabella che segue sono riportate le attività che alla data di redazione del presente Piano presentano rischi di corruzione, individuando per ognuna il livello (o grado) di rischio (alto, medio, basso) insito in ogni attività, al fine di graduare corrispondentemente le relative attività di prevenzione o correttive.



Strutture coinvolte	Attività a rischio	Grado di rischio
Segretario Generale, Amministrazione	Pagamenti a favore di società, imprese, altri soggetti	MEDIO
Segretario Generale, Amministrazione	Pagamento emolumenti e rimborsi a favore del personale della Fondazione, dei collaboratori, dei docenti e dei soggetti contrattualizzati a progetto	BASSO
Segretario Generale, Amministrazione, Ufficio Tecnico	Gestione patrimonio immobiliare e mobiliare; attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.	MEDIO/ALTO
Amministrazione, Ufficio Tecnico, Affari legali	Predisposizione capitolati prestazionali d'appalto per Lavori, servizi e forniture. Attività relative a progettazione, validazione, direzione e collaudo lavori, servizi e forniture. Gestione procedure affidamento appalti. Procedure negoziate ed in economia relative a lavori, forniture e servizi. Controllo ed applicazione convenzioni finalizzate agli acquisti. Redazione e stipula contratti. Vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti Gestione Me.Pa. acquisti in rete PA)	MEDIO/ALTO
Amministrazione	Gestione attività contabile Gestione controllo DURC Gestione controlli Gestione cassa ed economato	MEDIO/ALTO



Segretario Generale, Direzione, Amministrazione, Responsabili di funzione	Procedure selettive personale dipendente. Procedure di rilascio nulla osta ed autorizzazione incarichi esterni Concessione permessi e congedi.	MEDIO/ALTO
Segretario Generale, Amministrazione	Benefit al personale Compensi accessori	MEDIO
Segretario Generale, Direzione, Amministrazione	Processo di valutazione del personale Progressioni di carriera ai sensi del vigente CCNL Federculture	MEDIO/ALTO
Segretario Generale, Direzione, Amministrazione	Affidamento incarichi esterni	MEDIO
Segretario Generale, Direzione, CEDOC, SAF, Amministrazione, Affari Legali, Tutti i Settori	Accordi stipulati dalla Fondazione con soggetti privati o con amministrazioni pubbliche	MEDIO
Segretario Generale, Direzione, LABOR, LABOS; IMAG; CEDOC, SAF, Amministrazione, Tutti i Settori	Attività di ricerca, formazione, conservazione e restauro, documentazione Affidamento incarichi professionali e tecnici	MEDIO/ALTO

Nel corso del 2024 si procederà ad una più approfondita analisi delle attività realizzate all'interno della Fondazione al fine di verificare l'eventuale esistenza di ulteriori attività esposte al rischio corruzione, anche sulla base delle informazioni elaborate dalla Direzione e dai Responsabili delle singole aree. Inoltre, tenuto conto che la Fondazione, nell'espletamento degli adempimenti previsti dalla Determinazione ANAC del 17 giugno 2015, ha in progetto l'elaborazione di un Modello Organizzativo nelle forme della 231/01, l'attività di risk assessment condotta ai fini "anticorruzione" verrà affiancata da una prossima mappatura del rischio in relazione ai reati presupposto anche della responsabilità amministrativa dell'ente ex D.lgs. 231/01.

FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI "LA VENARIA REALE"

Piano di Prevenzione della Corruzione

ALLEGATO 2 – PIANO DI IMPLEMENTAZIONE 2024-2025-2026



## Anno 2024

- a) Identificare in maniera completa e approfondita le attività a rischio corruzione. La Direzione e i Responsabili di funzione dovranno, entro marzo 2024:
1. identificare le attività di loro competenza a rischio corruzione;
  2. fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione le informazioni necessarie e le proposte adeguate all'adozione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto;
  3. qualora emergesse un effettivo e concreto rischio corruzione, avanzare proposte per la rotazione del personale soggetto a procedimenti penali e/o disciplinari per condotta di natura corruttiva;
  4. segnalare al Responsabile della corruzione (art. 1, comma 9, lettera c), Legge 190/2012) ogni evento o dati utili per l'espletamento delle proprie funzioni.
  5. monitorare, per ciascuna attività di loro competenza, del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie i cui risultati possano essere consultabili sul sito *web* istituzionale (art. 1, comma 28, Legge 190/2012). In quest'ottica si prevede di elaborare in tempi ristretti una comunicazione a tutte le Strutture amministrative in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti
  6. ed in cui sia descritto il processo di verifica nel rispetto dei medesimi (art. 1, comma 9, lettera d), Legge 190/2012);
- b) monitoraggio dei rapporti tra la Fondazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012);
- c) ricognizione della normativa interna atta a contrastare il fenomeno della corruzione, valutando la eventuale integrazione dei Regolamenti vigenti e l'emanazione di nuove norme interne;
- d) procedere all'attuazione ed all'integrazione degli specifici obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (art. 1, comma 35, Legge 190/2012);
- e) individuare le procedure appropriate per selezionare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- f) predisporre il piano di formazione sull'argomento della prevenzione e della lotta alla corruzione, con particolare *focus* sia sui processi amministrativi e organizzativi nella Fondazione, sia sui soggetti particolarmente esposti;
- g) definizione del Codice di comportamento dei dipendenti sulla base del D. P. R. 16 aprile 2013, n. 62 (art. 1, comma 44, Legge 190/2012).
- h) Aggiornamento del Codice Etico e costituzione di eventuale Comitato
- i) Completamento della procedura relativa al whistleblowing
- j) Valutazione sulla elaborazione del MOG nelle forme della normativa 231/01



## Anno 2025

- a) esame e verifica dell'efficacia delle azioni messe in atto nel 2024 (comma 10, lettera a, Legge 190/2012), da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- b) definizione di obiettivi da assegnare al personale inerente direttamente il tema della trasparenza e dell'anticorruzione;
- c) definizione di procedure di affinamento e miglioramento del progetto;
- d) recepimento delle disposizioni dei decreti del Ministero per la p.a. e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la conferenza unificata volti ad individuare le informazioni rilevanti e le modalità di pubblicazione ai fini degli obblighi di trasparenza (co. 15 e 16) nonché le indicazioni per l'applicazione degli obblighi di posta certificata e di accessibilità alle info della p.a. (commi 29 e 30), ai sensi del comma 31 della legge n. 190/2012.
- e) attivazione di un protocollo per la lotta all'infiltrazione mafiosa e criminalità organizzata, ai sensi della Legge antimafia;
- f) recepimento delle norme relative alla modifica del codice degli appalti con riferimento in particolare alle controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzioni di contratti ed ricorso ad arbitri di cui ai commi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (Legge 190/2012);
- g) Attuazione dell'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano;
- h) recepimento nella normativa interna dell'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 46 della legge 190/2012;
- i) elaborazione di un Regolamento in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, sulla base del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- j) emanazione di un Regolamento per la tutela del dipendente che segnala illeciti;

## Anno 2026

- a) Analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate nel 2024;
- b) Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate;
- c) Eventuale revisione delle procedure attuate nel 2024;
- d) Elaborazione di un Regolamento per l'attuazione degli obblighi di trasparenza informazione e pubblicità descritti nel paragrafo 10, in base ai decreti che saranno emanati dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ai sensi del comma 31 della legge 190/2012;
- e) Elaborazione di un Regolamento per individuare incarichi vietati ai dipendenti, sulla base di decreti del Ministro per la p.a. e la semplificazione di concerto con i Ministri interessati, ai sensi del comma 42 della Legge 190/2012;
- f) Elaborazione di un Regolamento sui procedimenti amministrativi, che disciplini in particolare gli illeciti e le sanzioni disciplinari correlati al superamento dei termini, sulla base del Decreto legislativo del Governo ai sensi del comma 48 della legge 190/2012;